

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 15 gennaio 2015, n. 2.

Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di paga- mento - Nuove istruzioni operative.

*Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Roma*

*Alle Amministrazioni centrali dello
Stato - Loro sedi*

Al Consiglio di Stato - Roma

Alla Corte dei Conti - Roma

*All'Avvocatura generale dello Sta-
to - Roma*

*Agli Uffici centrali di bilancio
presso le Amministrazioni
centrali - Loro sedi*

*Alle Ragionerie territoriali dello
Stato - Loro sedi*

*All'Istituto nazionale della previ-
denza sociale - Roma*

All'Agenzia delle entrate - Roma

*All'Agenzia delle dogane e dei Mo-
nopoli - Roma*

*Alle Amministrazioni e agli enti
pubblici che si avvalgono del
sistema NoiPA - Loro sedi*

e, per conoscenza:

Alla Banca d'Italia - Roma

Al Dipartimento del Tesoro - Sede

*Al Dipartimento delle finanze -
Sede*

*Al Dipartimento dell'Amministra-
zione generale, del personale
e dei servizi - Sede*

PREMESSA

In merito all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento operante per i dipendenti dello Stato e di talune amministrazioni pubbliche, a carattere innovativo rispetto alle preesistenti prassi amministrative, sono state diramate dettagliate istruzioni con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 e n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, mentre con la circolare n. 38/RGS del 21 dicembre 2012 sono state fornite solo alcune semplici indicazioni integrative.

Sebbene da allora il quadro normativo di riferimento, almeno segnatamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, non sia stato interessato da significative modifiche, per cui le istruzioni a regime contenute nelle predette circolari sono ancora sostanzialmente attuali, la variazione di alcuni elementi di contesto inerenti alle procedure informatiche utilizzate, l'ampliamento, anche in prospettiva, del novero delle Amministrazioni che si avvalgono del sistema NoiPA, l'opportunità di operare un intervento sistematico sulle anzidette istruzioni, essendo

ormai superata la fase transitoria ivi prevista, e, soprattutto, l'avvertita esigenza di estendere l'istituto in discorso anche ad altre fattispecie costituiscono elementi che hanno indotto ad una rivisitazione e ad un aggiornamento delle anzidette istruzioni.

Ciò posto, la presente circolare si prefigge lo scopo di riorganizzare e rivedere le istruzioni precedentemente fornite, riunendole in un unico documento, nonché di introdurre una serie di novità quanto ai casi in cui è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione.

Per quanto sinora detto, è inevitabile che le nuove istruzioni appresso illustrate, almeno in alcune parti, ripercorran, talvolta pure abbastanza fedelmente, quanto a suo tempo descritto nei menzionati strumenti di prassi.

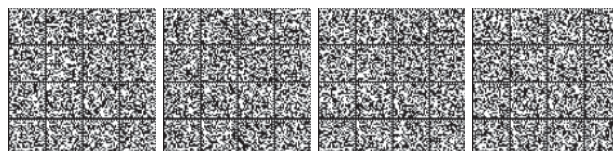
In ordine all'ambito di applicazione, si chiarisce che, salva l'esistenza di previsioni normative peculiari, lo stesso ricomprende tutte le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono del sistema NoiPA per la gestione delle partite stipendiali dei propri dipendenti nonché tutte le Amministrazioni dello Stato, anche quelle che si avvalgono di altri sistemi. Invece, per le altre Amministrazioni pubbliche che utilizzano un diverso sistema gestionale delle partite stipendiali, le presenti istruzioni assumono essenzialmente il valore di criteri di orientamento e guida.

È d'obbligo esporre come la presente circolare è frutto della collaborazione, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF, con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi-DAG – principalmente con la Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DSII – il quale elabora e gestisce, per la quasi totalità dei dipendenti dello Stato e, in proiezione, di buona parte dei dipendenti pubblici, le relative partite stipendiali, utilizzando il sistema NoiPA (sistema che ha sostituito il Service Personale Tesoro-SPT).

Da ultimo, si rappresenta che le correnti indicazioni sono da riferirsi, qualora non diversamente specificato in modo espresso, esclusivamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, mentre si sottolinea che non sono state introdotte innovazioni in materia di cessione del quinto dello stipendio e di piccolo prestito rispetto a quanto precedentemente disposto, in particolare, con le circolari 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e 13 marzo 2006, n. 13/RGS.

1. ASPETTI GENERALI

Il dipendente pubblico statale – ma discorso analogo è teoricamente proponibile per qualunque dipendente, sia egli privato o pubblico in generale – al ricorrere di determinati presupposti può avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiali, per corrispondere delle somme dovute al proprio creditore.



Restando nel settore pubblico, in disparte da puntuali fattispecie aventi una propria disciplina, sinora l'istituto è stato riconosciuto utilizzabile volontariamente per assolvere gli obblighi di pagamento assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione per la copertura di rischi attinenti, lato sensu, alla persona umana o di un contratto di finanziamento (più propriamente, contratto di mutuo). Tuttavia, stante la mutata sensibilità sociale, si è dell'avviso che detto istituto possa essere certamente esteso anche per il pagamento di polizze attinenti all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di seguito, più semplicemente, RC auto) nonché all'erogazione volontaria e periodica di liberalità a beneficio di determinati soggetti – tra cui, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità – destinatari di una legislazione, anche fiscale, di favore ovvero, infine, al versamento di somme a vantaggio di casse mutue o enti con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro (d'ora in avanti, per semplicità, anche indicati globalmente come ONLUS).

Le cennate estensioni trovano ragione, quanto alla RC auto, nella rilevanza del possesso di un veicolo a motore, espressione anche del diritto alla libera circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione per la generalità delle persone, e, quanto alle ONLUS e agli enti con finalità mutualistiche, nel riconoscimento del valore della partecipazione dei cittadini ad iniziative di utilità sociale attraverso uno strumento associativo o, comunque, partecipativo senza fini di speculazione privata, in linea con il dettato dell'art. 45 della Costituzione.

Ciò posto, nel concreto, il dipendente può provvedere, avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, sia alla corresponsione dei premi di assicurazione, sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto, sia al versamento periodico di liberalità o, comunque, di somme predeterminate a favore di determinati soggetti, in considerazione della loro utilità e rilevanza sociali.

A tale riguardo, non sembra fuori luogo precisare, con riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione convenzionale di pagamento non deve essere confusa con la cessione del quinto dello stipendio, fattispecie per la quale vale una specifica disciplina. Anzi, la delegazione consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto.

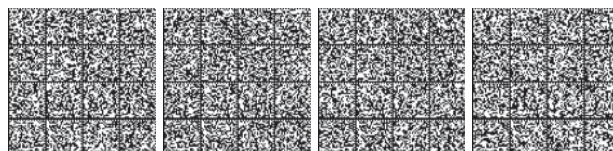
In definitiva, la delegazione convenzionale di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida all'Amministrazione di appartenenza – a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa Amministrazione accetti di obbligarsi – di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione, ovvero una ONLUS o un ente mutualistico, in ragione dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico.

Ciò precisato, prima di scendere nella disamina normativa e al fine di delineare meglio i termini dell'ammissibilità dell'istituto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, prestando comunque maggiore attenzione all'Amministrazione statale, occorre svolgere sull'argomento qualche considerazione aggiuntiva di portata generale in tema di attività amministrativa e di finanza pubblica.

In proposito, va rilevato come l'azione di tutta la Pubblica Amministrazione è rivolta necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, sulla base dei principi dell'ordinamento e degli obiettivi individuati dal decisore politico in attuazione dei precetti e dei programmi rivenienti, in massima misura, dalla Carta costituzionale. Ne deriva che i poteri di supremazia della Pubblica Amministrazione nei confronti degli altri soggetti giuridici trovano fondamento e limite nella legge che, per quanto qui d'interesse, deve funzionalmente indicare le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. Infatti, non può essere trascurato che è il principio di legalità a permeare e caratterizzare l'attività dei soggetti pubblici. Conseguentemente, le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla collettività attraverso la fiscalità generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate. Il corollario di tale considerazione è che un'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell'interesse pubblico individuato dalla legge – ancorché attività perfettamente lecita e magari idonea a procurare un'utilità verso una platea, anche ampia, di soggetti – non può essere svolta ponendo a carico delle finanze pubbliche i relativi oneri, proprio perché queste sono già deputate alla realizzazione di obiettivi di natura generale. Una siffatta attività, dunque, per essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, sempreché compatibile con i compiti d'istituto, deve contemplare il ristoro degli oneri, anche amministrativi, sostenuti dall'Amministrazione, in modo da mantenere intatte le risorse alla stessa assegnate dalla legge e vincolate, come più volte ricordato, al perseguimento dell'interesse istituzionale affidato.

Tali considerazioni, esposte a carattere generale per la finanza pubblica, assumono un significato ancora più stringente per le Amministrazioni dello Stato, stante l'ineludibile riferimento, per quanto attiene alle risorse finanziarie, al precetto recato dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui, come noto, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Ne discende come l'esistenza di una copertura finanziaria o, comunque, l'assenza di oneri – in modo da garantire l'utilizzazione appropriata e pertinente delle risorse affidate dalla legge all'amministrazione pubblica, rispettando anche il principio di buon andamento contemplato all'art. 97, primo comma, della Costituzione – rende pienamente legittimo lo svolgimento di una simile attività.



In tale contesto, è da includere nel novero delle attività di cui trattasi anche la delegazione convenzionale di pagamento il cui utilizzo costituisce, per un verso, un vantaggio per il dipendente e per il delegatario – entrambi garantiti nella regolarità dei pagamenti e affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie – e nel contempo, per altro verso, rappresenta un onere per la finanza pubblica che deve essere ristorato, proprio in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali, specialmente informatiche, da parte dell'Amministrazione.

Infine, non appare superfluo sottolineare, come accennato, che la disciplina delle delegazioni convenzionali di pagamento, dal punto di vista concettuale, non coinvolge solo i dipendenti dello Stato e i dipendenti pubblici le cui partite stipendiali sono gestite tramite il sistema NoiPa, ma interessa anche gli altri dipendenti pubblici che hanno partite stipendiali gestite con altri sistemi o con differenti procedure. In queste ultime ipotesi, infatti, si è dell'avviso che le relative Amministrazioni siano tenute, in considerazione delle argomentazioni sopra esposte, ad uniformarsi quantomeno ai principi testè tratteggiati per la tutela della finanza pubblica, rifacendosi, se ritenuto confacente alle proprie esigenze, alle indicazioni operative appresso descritte.

2. QUADRO NORMATIVO

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, segnatamente agli aspetti qui di interesse, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

In sintesi, secondo lo schema delineato dall'art. 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). Il rapporto giuridico esistente tra delegante e delegato è definito rapporto di provvista – spesso già preesistente alla delegazione – mentre quello tra delegante e delegatario è qualificato rapporto di valuta.

Il secondo comma dell'art. 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale.

Il successivo art. 1270 c.c. statuisce, poi, che il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento.

Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto della presente circolare, la delegazione di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida alla Amministrazione – a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi – di corrispondere una somma periodica predeterminata a favore di un istituto esercente il credito o di una società di assicurazione o, ancora, di

una ONLUS o di un ente mutualistico, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione o dell'assunzione di un obbligo di contribuzione. Tale fattispecie è stata qualificata, secondo la prassi terminologica invalsa, come “delegazione convenzionale”.

In pratica, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente pubblico può, per il tramite della propria Amministrazione, provvedere a:

- pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;

- pagare i premi delle assicurazioni volte a salvaguardare l'integrità della casa di abitazione e a fornire garanzie accessorie;

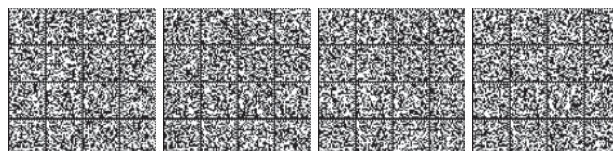
- pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile relative alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelli inerenti alle garanzie accessorie;

- pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento;

- versare il contributo fissato a favore di determinate categorie di soggetti di particolare rilevanza sociale, quali le ONLUS e gli enti con finalità mutualistiche.

Per completezza, si espone come a latere della delegazione convenzionale, esistano varie previsioni normative che qualificano come obbligo per l'Amministrazione, ricorrendone sempre i presupposti, di operare trattenute stipendiali per pagare delle somme dovute dal dipendente, per cui si è in presenza della figura individuata anche come “delegazione legale” di pagamento. Ad esempio, l'art. 58 del D.P.R. n. 180/1950 prevede delle puntuali ipotesi di delegazione di pagamento (quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici) per le quali l'Amministrazione è tenuta, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, a dare senz'altro esecuzione alla richiesta del dipendente, non avendo alcuno spazio per una valutazione discrezionale. Peraltro, nella delegazione legale, sotto il profilo concettuale e pratico, possono essere ricomprese pure ulteriori fattispecie, in quanto previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva o concernenti servizi resi dall'Amministrazione, anche in via indiretta per mezzo di soggetti terzi (in tali fattispecie si annoverano, ad esempio, la delega a favore di organizzazioni sindacali relativamente al pagamento delle quote associative, il pagamento per la fruizione di alloggi di servizio, il pagamento delle rette degli asili aziendali, ecc.).

La distinzione tra delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge o di contratto all'esecuzione, e delegazioni convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, comporta un diverso trattamento procedimentale. Infatti, per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre, per le seconde, una volta assentite, scatta in capo all'Amministrazione l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge, come precedentemente argomentato. Considerato, poi, che le somme trattenute al



dependente sono versate direttamente al delegatario – il quale, in ultima istanza, è il beneficiario del pagamento – e la necessità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti attraverso anche uno scambio di informazioni, gli oneri di cui trattasi incombono necessariamente in capo a quest'ultimo.

Ciò illustrato, in merito alla normativa generale sulle delegazioni convenzionali di pagamento, è d'obbligo tenere in debito conto alcune puntuali disposizioni che hanno un notevole rilievo nella tematica in trattazione, afferendo al sistema NoiPA.

In primo luogo, va rammentato l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha previsto l'estensione del menzionato sistema NoiPA a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, poi, contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del sistema NoiPA per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

Inoltre, l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, specifica, tra l'altro, che "Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA".

Quanto alla percezione di somme a fronte di prestazioni rese dal MEF, va ricordato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2013, n. 123, concernente il "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività". Tale decreto esplicita come per talune prestazioni svolte dal MEF "può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati", indicando espressamente, tra le altre, le delegazioni di pagamento (art. 3).

Da ultimo, per completezza, si soggiunge che in tale cornice normativa si inseriscono le attribuzioni in materia di controllo espletate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sistema delle ragionerie (Uffici Centrali di Bilancio-UCB e Ragionerie Territoriali dello Stato-RTS), di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e all'art. 9 del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67.

3. PRESUPPOSTI E LIMITI

La possibilità per il dipendente pubblico di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento è legata al ricorrere di taluni presupposti e soggetta ad una serie di limiti, fissati, in buona misura, direttamente dalla legge.

In via generale, è opportuno ricordare sin d'ora come il D.P.R. n. 180/1950, per tutti i dipendenti pubblici, fissa delle limitazioni, soprattutto quantitative, alla misura delle trattenute. In effetti, non va dimenticato che lo strumento di pagamento in parola è cumulabile con la cessione del quinto dello stipendio, potendo giungere ad incidere significativamente sull'ordinaria capacità reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti può comportare una riduzione del quaranta per cento dello stipendio netto, ulteriormente elevabile in presenza di circostanze eccezionali).

Quanto ai presupposti per fruire dell'istituto, oltre ovviamente all'esistenza di un rapporto di impiego pubblico, la delegazione convenzionale di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione, un contratto di finanziamento oppure l'esistenza di un obbligo per il versamento di liberalità a favore di una ONLUS o di quote a vantaggio di un ente con finalità mutualistiche. Si chiarisce sin d'ora che non rientrano nel predetto istituto, stante la loro maggiore assonanza con le delegazioni legali, le trattenute operate per pagamenti volti a soddisfare la fruizione di beni o servizi collegati, anche in senso ampio, direttamente al rapporto di lavoro (è il caso, ad esempio, dell'acquisto di abbonamenti a periodici afferenti all'Amministrazione di appartenenza o al pagamento di utenze correlate all'attività di servizio).

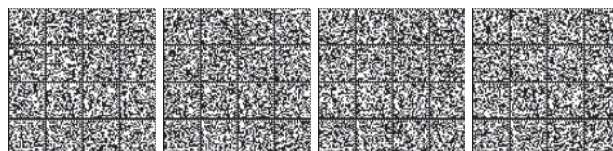
Quanto alle delegazioni per contratti di assicurazione e alle delegazioni per contratti di finanziamento, occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'art. 15 del D.P.R. n. 180/1950 e appresso elencati:

- a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle Pubbliche Amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni e istituti simili);
- b) società di assicurazioni legalmente autorizzate a svolgere l'attività di assicurazione e riassicurazione;
- c) istituti e società autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

Inoltre, soprattutto per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi.

In estrema sintesi, per gli aspetti qui di rilievo, relativamente ai limiti posti all'attivazione della delegazione convenzionale, si evidenziano sommariamente i seguenti:

- la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (articoli 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950);



- in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio – per la quale il soggetto finanziatore beneficiario del pagamento abbia la garanzia dell'INPS o sia egualmente assicurato presso altri istituti – o con le delegazioni legali (pagamento di quote di prezzo o di pigione di alloggi popolari, ecc.), il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso (art. 70 del D.P.R. n. 180/1950 e art. 66 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895). Corre l'obbligo di sottolineare che il rilascio dell'assenso, necessariamente esplicito, in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie.

Infine, presupposto per l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra l'Amministrazione e i soggetti interessati nella quale, tra i vari aspetti, deve risultare specificato l'onere amministrativo posto a carico dei delegatari, unitamente alle modalità di versamento e ai conseguenziali obblighi.

4. CONVENZIONE

La condizione preliminare e indefettibile, come accennato, per l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è proprio l'esistenza di una convenzione stipulata tra il soggetto delegatario e l'Amministrazione – ovvero direttamente con il DAG-DSII e con valenza su tutti i dipendenti amministrati tramite NoiPA – che, dal canto suo, dovrà verificare, prima di addivenire alla definitiva sottoscrizione, la presenza e il rispetto di una serie di clausole ed elementi.

A carattere generale, le convenzioni, oltre a contenere i dati e gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale, e, per i delegatari, numero di partita IVA, se posseduto, numero d'iscrizione ai pertinenti albi/registri) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo tacito, nonché disciplinare compiutamente la facoltà di recesso. Va da sé che le convenzioni devono tendere a ricomprendere un numero elevato, o comunque significativo, di dipendenti, non potendo ridursi alla cura dell'interesse di pochi beneficiari.

Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che:

- in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950, o comunque di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge o per provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;

- l'Amministrazione non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all'Amministrazione stessa;

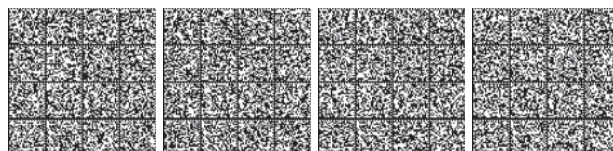
- per quanto non disciplinato dalla convenzione, si applicano le prescrizioni di legge e, in particolare, i limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950 nonché le disposizioni dettate per la cessione del quinto dello stipendio, in quanto compatibili;

- il delegatario assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalità determinate dall'Amministrazione, nonché in aderenza alle indicazioni contenute nella presente circolare anche per quanto attiene agli aggiornamenti degli oneri stessi;

- nel caso dell'esistenza di una delegazione convenzionale in corso per il rimborso di un finanziamento ricevuto dal dipendente, l'Amministrazione darà seguito ad una nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione e sull'avvenuta somministrazione del nuovo finanziamento.

Per agevolare le Amministrazioni interessate, sono stati predisposti e uniti alla presente circolare tre schemi di convenzione-tipo concernenti i contratti di finanziamento (Allegato A), le polizze assicurative (Allegato B) e i versamenti alle ONLUS e agli enti mutualistici (Allegato C). È d'obbligo ricordare che ciascuna convenzione-tipo, ovviamente priva di forza normativa, può essere convenientemente modulata dalle Amministrazioni stipulanti, a seconda delle esigenze avvertite o degli interessi tutelati, il tutto, ovviamente, nel rispetto della normativa vigente e delle clausole sopra indicate.

Si sottolinea come le convenzioni in discorso possono essere stipulate centralmente, con efficacia su tutti i dipendenti con partite stipendiali riconducibili al sistema NoiPA, direttamente dal DAG-DSII, stante la razionalizzazione dei processi, dovuta pure all'evoluzione normativa intervenuta (l'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede una delega al DAG, per stipulare una convenzione unificata con gli istituti delegatari, mentre l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge n. 66/2014 attribuisce al sistema NoiPA la gestione centralizzata delle prestazioni erogate al personale già fruitore del medesimo sistema). Oltre a porsi come indubbio elemento di semplificazione amministrativa, riducendo le incombenze per le singole Amministrazioni, tali convenzioni centralizzate appaiono maggiormente funzionali ad ampliare la gamma di opportunità per il personale, potendo anche giungere ad ottenere, in virtù delle maggiori dimensioni della platea di dipendenti interessati, condizioni contrattuali migliori. A margine, poi, va considerato che l'esistenza di una convenzione con portata ampia e valida per tutte le Amministrazioni elimina, pressoché alla radice, i problemi legati alla gestione degli eventuali passaggi dei dipendenti da un'Amministrazione ad un'altra e pone, ovviamente, i controlli di rito, concernenti la convenzione stessa, in capo al medesimo DAG-DSII, essendo l'Amministrazione stipulante.



In proposito, stante pure la portata innovativa della prevista utilizzazione delle delegazioni convenzionali di pagamento per la polizza RC auto, le relative convenzioni potranno essere validamente perfezionate solamente a livello centralizzato, con esclusione, dunque, della possibilità per le singole Amministrazioni di procedere alla stipula di convenzioni di settore, di comparto o territoriali.

Quanto alla spettanza degli oneri amministrativi rivenienti dalle delegazioni convenzionali di pagamento, non si ritiene possano sussistere fondati dubbi circa la correttezza della loro attribuzione allo Stato pure per le altre e diverse Amministrazioni pubbliche rientranti nel perimetro del sistema NoiPA, in virtù della semplice circostanza che al MEF fa capo la responsabilità sul medesimo sistema NoiPA, anche relativamente alle spese amministrative, alla manutenzione e alle modalità di gestione.

Ciò posto, al fine di fornire un quadro di massima, si specifica che le convenzioni inerenti alle deleghe di pagamento in discorso possono, in sostanza, riguardare:

- contratti di finanziamento;
- contratti di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e le malattie, sulla casa di abitazione e sulla RC auto;
- contribuzioni per posizioni previdenziali integrative e, in genere, fondi previdenziali;
- erogazioni e liberalità a favore di ONLUS;
- versamenti a favore di enti con finalità mutualistiche.

Di converso, è da escludere che possano essere attivate convenzioni per la fruizione di delegazioni convenzionali di pagamento relative a contratti di assicurazione per la copertura di rischi su crediti oppure a contratti di utenze varie o, ancora, a spese condominiali.

5. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

In generale, come noto, per l'art. 1882 c.c., l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno subito a causa di un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). In tale contratto il "rischio" rappresenta un elemento essenziale, senza il quale il negozio giuridico è nullo (art. 1895 c.c.). Per la sua rilevanza economica e sociale, l'attività assicurativa può essere esercitata solo da imprese vigilate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-IVASS (art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

Per gli aspetti qui d'interesse e, quindi, per poter pagare il premio mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, il contratto di assicurazione deve essere finalizzato, come detto, a fornire specifiche coperture di rischi ritenute particolarmente meritevoli.

In primo luogo, si tratta delle assicurazioni volte a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, et similia) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta o, ancora, a costruire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre, stante la rilevanza per la persona umana della casa di abitazione – tendenzialmente coincidente con il domicilio, luogo al quale è riconosciuta una tutela di rango costituzionale (art. 14 della Costituzione) – anche i premi derivanti da polizze di assicurazione contratte per salvaguardare l'integrità della casa, con esclusivo riferimento alla sola abitazione principale, possono essere pagati tramite delegazione convenzionale. Tuttavia, un simile contratto deve essere strettamente correlato, senza alcuna possibilità di un'interpretazione estensiva, alla casa di residenza anagrafica e limitatamente all'assicurazione dei danni inerenti all'abitazione stessa, per cui, ai fini in discorso, l'abitazione principale deve ritenersi coincidente con la residenza anagrafica del dipendente, senza eccezioni.

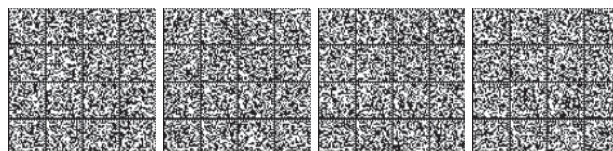
Anche il contratto RC auto, unitamente alle garanzie accessorie che spesso lo accompagnano (rischio di furto, incendio, rottura cristalli, atti vandalici, copertura per l'assistenza anche legale, ecc.), può formare oggetto di una richiesta di pagamento attraverso la delegazione convenzionale, purché sia proprio il dipendente pubblico delegante a risultare il contraente della polizza. Per il contratto RC auto, però, si rinvia alle specifiche illustrate nel paragrafo dedicato, avendo, sotto il profilo gestionale, un trattamento differenziato.

È appena il caso di precisare che, per quanto attiene alla stipula del contratto di assicurazione, occorre che la società proponente risulti iscritta negli appositi elenchi delle imprese italiane ed estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia dall'IVASS.

Similmente, se destinatario della delegazione è un intermediario assicurativo – soggetto che professionalmente presenta o propone prodotti assicurativi e riassicurativi, presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collabora alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati – lo stesso deve essere iscritto in una delle cinque sezioni del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI o nell'elenco degli intermediari dell'Unione Europea autorizzati ad operare in Italia annesso al citato registro.

Per completezza di informazione, si fa presente che tali elenchi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale dell'IVASS.

Per tutti i contratti di assicurazione interessati da delegazioni convenzionali di pagamento, qualora nel corso del contratto il rapporto subisca una modifica od una trasformazione (ad esempio, modifica dei massimali, estensione o riduzione della garanzia, ecc.), il dipendente o l'impresa assicuratrice dovranno darne pertinenza e tempestiva notizia all'Amministrazione. Infatti, in un'evenienza simile e in assenza di cautele, potrebbe accadere che, successivamente alla modifica contrattuale, il dipendente subisca, ad esempio, due trattenute, non essendosi tenuto in debito conto che il contratto, ancorché modificato o trasformato, è unico. Va da sé che tanto il dipendente quanto l'istituto delegatario avranno cura di evidenziare adeguatamente la circostanza nella documentazione trasmessa, affinché l'ufficio ordinatore dello stipendio, nel processare l'istanza di delegazione convenzionale, ponga in essere ogni consentita attenzione, per evitare il verificarsi del paventato rischio di una temporanea doppia trattenuta e, quindi, non debba successivamente procedere ad eventuali rimborsi o compensazioni. Trattandosi di semplice modifica del contratto già in essere, si reputa, poi, che non debbano essere versati nuovamente gli oneri amministrativi concernenti la ricezione di una nuova istanza.



Analoghe precauzioni vanno seguite, onde evitare che le trattenute continuino ad essere operate, qualora l'oggetto del contratto sia venuto meno (è il caso dell'avvenuta vendita della casa di abitazione).

Corre, infine, l'obbligo di esporre che nulla vieta al dipendente, fermi restando i limiti quantitativi fissati dalla legge per le trattenute stipendiali, di stipulare più contratti di assicurazione (sanitaria, sulla vita, RC auto, ecc.) corrispondendo il premio tramite la delegazione convenzionale di pagamento. In tale ipotesi, devono essere prodotte, comunque, separate istanze di delegazione convenzionale, ciascuna per ogni contratto, in quanto, anche se tutti i contratti sono stati stipulati con una stessa compagnia di assicurazione, si tratta di differenti rapporti giuridici che, tra l'altro, solo in via occasionale avranno la medesima durata.

Dal punto di vista procedimentale, quindi, vanno prodotte separate istanze di delegazione convenzionale per ogni contratto di assicurazione, le quali devono essere considerate in modo distinto pure relativamente all'applicazione degli oneri amministrativi conseguenti. In ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono tra loro strettamente interconnessi e praticamente indivisibili, potrà essere valutata discrezionalmente dall'Amministrazione – su richiesta dell'istituto delegatario che, a tal fine, li considererà come un solo contratto – la possibilità di considerare gli stessi in modo unitario, anche ai fini della determinazione degli oneri amministrativi, non comportando un'apprezzabile incidenza sugli ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, è il caso di specificare che un contratto concernente il c.d. "pacchetto assicurativo", volto ad assicurare più rischi congiuntamente (ad esempio, RC auto e garanzie accessorie), va ordinariamente trattato come un unico contratto, sempreché considerato unitariamente anche dalla compagnia di assicurazione.

6. CONTRATTO RC AUTO

Per quanto attiene ai contratti RC auto, per i quali con la presente circolare si è espressamente ritenuto ammissibile, in linea di principio, il pagamento del relativo premio mediante la delegazione convenzionale, occorre svolgere qualche considerazione specifica, sia in relazione allo stesso contratto sia, soprattutto, in ordine alle procedure per avvalersi della delegazione.

Sotto il primo profilo, si rammenta che per tali contratti di assicurazione non è più prevista la clausola di rinnovo tacito, per cui gli stessi esauriscono sostanzialmente i loro effetti alla scadenza, salvo la vigenza dell'estensione del beneficio della copertura per i quindici giorni successivi (art. 1901, secondo comma, c.c., e circolare 14 febbraio 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza). In pratica, il rinnovo deve essere sempre esplicito con l'effetto, dunque, di procedere alla stipula di una nuova polizza.

Con specifico riguardo alle Amministrazioni che si avvalgono del sistema NoiPA, si puntualizza che le procedure per utilizzare la delegazione convenzionale per il pagamento del premio dell'assicurazione RC auto saranno rese disponibili secondo modalità dedicate completamente dematerializzate, sulla base di un calendario e di procedure operative che saranno definite e comunicate a cura del DAG-DSII.

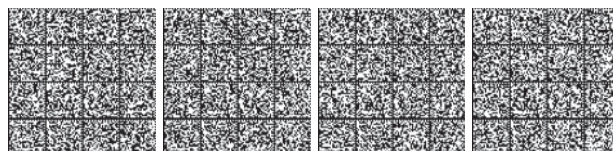
Nel precisare che non appena saranno operative le nuove procedure ne verrà diramata tempestiva notizia, si appalesa opportuno fornirne sin d'ora un'anticipazione.

Le convenzioni con le singole compagnie di assicurazione interessate o con gli intermediari abilitati saranno centralizzate e la stipula sarà curata direttamente dal DAG-DSII, avvalendosi anche dello schema dell'unità convenzione-tipo (Allegato D). Ovviamente, la convenzione regolerà i soli aspetti generali, rientrando nella libera autonomia delle parti, assicurato-dipendente e società di assicurazione, definire i concreti contenuti contrattuali della polizza assicurativa, sulla base di elementi fattuali (tipo veicolo, chilometraggio mediamente percorso, ecc.). Ad ogni modo, il pagamento del premio contrattualmente convenuto avverrà attraverso una trattenuta stipendiale di dodici rate necessariamente di pari importo. Nella convenzione, oltre alle clausole generali già *supra* illustrate, dovrà essere previsto che la copertura assicurativa, in deroga alle previsioni dell'art. 1901, primo comma, c.c., decorre dalla data indicata dal contratto e non dal primo pagamento. Infatti, stante i tempi tecnici per l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento, la trattenuta sullo stipendio della prima rata da versare a favore della compagnia di assicurazione potrà essere effettuata non prima di un mese.

L'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento avverrà tramite una procedura informatica dedicata.

La prima trattenuta, a seconda del momento dell'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento, sarà operata il mese successivo o, al più tardi, il secondo mese successivo. Naturalmente, la compagnia di assicurazione avrà, in via telematica, notizia dell'avvenuta attivazione della delegazione convenzionale di pagamento relativamente al contratto sottoscritto, con il riferimento del numero di polizza e la specificazione dell'avvenuta 'messa in quota' delle somme trattenute al dipendente. È d'obbligo ricordare che la trattenuta sarà effettuata, sino alla scadenza, fintantoché la partita stipendiale del dipendente risulterà gestita dal sistema NoiPA e, quindi, anche nel caso il medesimo dipendente dovesse cambiare, nel frattempo, amministrazione.

Quanto alla misura degli oneri amministrativi dovuti dal delegatario, ferma restando quella già prevista per le trattenute mensili degli altri contratti di assicurazione, l'onere inerente alla ricezione delle istanze e all'istruttoria, stante la semplicità di tale fase, anche in ragione alle specifiche modalità dematerializzate di attivazione della delegazione convenzionale, è stato determinato in misura opportunamente ridotta.



7. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Il contratto di finanziamento è una forma di concessione di credito a un consumatore, cioè a una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Più precisamente si sostanzia nella concessione di un prestito da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-TUB. Il prestito è spesso collegato all'acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare esigenze svincolate da simili acquisti. Il contratto di finanziamento può essere concluso dal soggetto finanziatore anche avvalendosi di un intermediario del credito.

In concreto, per quanto riguarda gli aspetti qui d'interesse, essendo il finanziamento tendenzialmente destinato a soddisfare esigenze generiche di liquidità, di regola non avrà rilievo alcuno la ricerca dei motivi per cui è stato stipulato il relativo contratto, salvo che il delegante non intenda avvalersi della possibilità di oltrepassare, nel caso di concorso con la cessione del quinto dello stipendio, la quota del venti per cento al netto delle ritenute di legge prevista ordinariamente per la delegazione convenzionale di pagamento, fermi restando gli altri limiti legali. In quest'ultima evenienza, per tutelare il dipendente da un eccessivo indebitamento, l'Amministrazione dovrà valutare con molto rigore le richieste pervenute – che l'interessato avrà cura di giustificare e documentare convenientemente – escludendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela. Senza alcuna pretesa di esaurività e solamente a carattere orientativo, si ritiene non possano trovare accoglimento le istanze di delegazione convenzionale per contratti di finanziamento volte a superare il predetto limite del venti per cento dello stipendio netto, laddove attengano all'acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, a spese per le vacanze, a esborsi per giochi e pronostici in genere, mentre appaiono meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai propri familiari, per gli studi universitari, per i viaggi legati ad esigenze di salute, per il reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili (incidenti domestici, calamità naturali, ecc.).

In ogni caso, l'Amministrazione, per le delegazioni convenzionali di pagamento inerenti a finanziamenti, dovrà sempre verificare che l'istituto o la società esercente il credito sia regolarmente iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e, nel contempo, valutare una serie di elementi, anche nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente, quali, ad esempio, la durata del prestito e il tasso di interesse.

In proposito, fatte salve le fattispecie afferenti ai mutui stipulati per il pagamento del prezzo dell'alloggio, giusta previsioni degli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950, la durata massima assentibile per il contratto di finanziamento è di dieci anni.

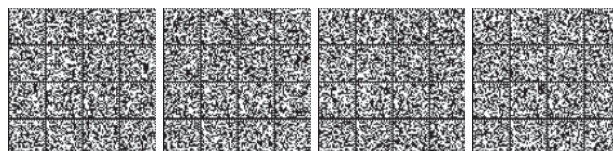
Per completezza, tra gli elementi da considerare da parte dell'Amministrazione, va annoverata anche l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi indicati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa). Al riguardo, si chiarisce che la richiesta di una simile garanzia assicurativa – peraltro obbligatoria per l'ipotesi della cessione del quinto dello stipendio – trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dal rischio derivante dal verificarsi di eventi sfavorevoli. Pur tuttavia, si reputa che, qualora entrambe le parti contraenti – istituto mutuante e dipendente – mostrino espressamente di essere consapevoli delle conseguenze giuridiche sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950, mediante apposita declaratoria, l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa. Sotto questo profilo, dunque, la presenza di una garanzia assicurativa non assurge a condizione strettamente obbligatoria o indefettibile per assentire la richiesta di delegazione convenzionale di pagamento, sempreché, ovviamente, la convenzione stipulata non contenga una diversa e specifica previsione in merito.

Infine, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento – fermi restando il termine massimo di dieci anni e le particolarità di cui agli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950 inerenti al pagamento del prezzo dell'alloggio – non può eccedere, di norma, il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto il personale, il previsto momento di conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.

8. CONTRIBUTI A FAVORE DI ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI

Le persone, anche giuridiche, possono donare somme a favore di ONLUS e di altre organizzazioni ritenute meritevoli dall'ordinamento per la loro rilevanza sociale e le finalità mutualistiche perseguite, in quanto esplicano senza scopo di lucro la loro attività, sostanzialmente, nei seguenti settori: *a)* assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; *b)* beneficenza; *c)* istruzione e formazione; *d)* sport dilettantistico; *e)* tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico; *f)* tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; *g)* promozione della cultura e dell'arte; *h)* tutela dei diritti civili; *i)* ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per le ONLUS, in particolare, la disciplina tributaria, stante la loro rilevanza sociale, prevede numerose agevolazioni fiscali (in particolare, art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) e contempla, altresì, per i contribuenti che effettuano versamenti volontari a favore delle stesse la possibilità, secondo determinate modalità, di considerare le somme versate in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche-IRPEF o in deduzione dalla relativa base imponibile, giusta previsioni, rispettivamente, dell'art. 15 e dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre



1986, n. 917. Simile possibilità di detrazione o deduzione è, inoltre, ammessa per altri enti e soggetti le cui finalità sono state ritenute meritevoli di promozione, tra i quali si enumerano, in modo non esaustivo, le organizzazioni non governative-ONG, varie confessioni religiose, le università e le fondazioni universitarie, gli enti di ricerca pubblici, le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, eccetera.

Argomentazioni analoghe possono essere svolte – in disparte dalla detraibilità o dalla deducibilità fiscale, non sempre previste – per i contributi, associativi o volontari, a favore di enti mutualistici (ad esempio, casse mutue, casse sovvenzioni, ecc.) connotati dalla dichiarata ispirazione al principio dell'aiuto reciproco tra gli associati e dall'assenza di fini di lucro. È appena il caso di aggiungere che in nessun caso tra gli enti mutualistici possono essere comprese le società commerciali.

Quanto alla durata della delegazione convenzionale per i contributi in discorso, si espone come, per ragioni tecniche, la stessa non possa essere inferiore a un anno, mentre la durata massima, in conformità alle previsioni valevoli per i contratti di finanziamento, non potrà superare i dieci anni. Nel rispetto dei suddetti termini, la delegazione convenzionale a favore di ONLUS ed enti mutualistici è sempre revocabile da parte del dipendente, a mezzo semplice istanza libera, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità in capo all'Amministrazione. Va da sé che la revoca non potrà essere retroattiva e sarà resa operativa nell'ambito dei tempi tecnici occorrenti per l'aggiornamento della partita stipendiale.

Va precisato, altresì, che la misura del contributo è fissa e non può risultare inferiore, per evidenti ragioni pratiche, a cinque euro mensili. La variazione della trattenuta, in aumento o in diminuzione, implica, quindi, la presentazione di una nuova istanza di delegazione di pagamento, la cui istruttoria comporterà il pagamento *ex novo*, da parte dell'ente delegatario, dei previsti oneri amministrativi *una tantum*.

Ciò precisato, per quanto d'interesse, le ONLUS e i predetti enti mutualistici possono, al fine di poter attivare la possibilità di ottenere delle erogazioni liberali o dei contributi attraverso le delegazioni convenzionali di pagamento, stipulare delle convenzioni volte a regolamentare detto meccanismo. Nel caso di convenzioni stipulate a livello centralizzato dal DAG-DSII, le stesse sono operative per tutti i dipendenti annoverati in NoiPA. È appena il caso di sottolineare che la convenzione può essere stipulata solo allorché l'ente beneficiario rientri tra quelli per i quali è possibile fruire delle detrazioni o delle deduzioni fiscali, secondo la disciplina tributaria sopra ricordata, ovvero l'ente beneficiario sia qualificabile, in base alla normativa vigente, come mutualistico.

Dal canto suo, il dipendente pubblico che intende elargire un contributo a tali organizzazioni, avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, deve preventivamente verificare che esista una convenzione vigente stipulata dall'ente beneficiario.

La convenzione, nel caso l'ente beneficiario rientri tra quelli previsti dalla normativa tributaria, terrà conto delle implicazioni fiscali delle trattenute operate a detto titolo, per cui il sistema NoiPA provvederà direttamente a calcolare e a considerare nella liquidazione degli emolumenti la misura delle detrazioni e deduzioni spettanti (utili indicazioni in tal senso, sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 441/E del 17 novembre 2008).

Quanto alla misura degli oneri amministrativi in merito ai versamenti in discorso occorre formulare qualche considerazione aggiuntiva, soprattutto in ragione del particolare riconoscimento che la normativa riserva a tali soggetti. Infatti, la delegazione convenzionale di pagamento a favore di ONLUS ed enti mutualistici si rivela funzionale a concorrere al perseguimento di scopi ritenuti di interesse generale, valutati come meritevoli dall'ordinamento e dei quali ne è favorito il conseguimento. Tale semplice osservazione produce l'effetto di circoscrivere e temperare l'applicazione del principio del ristoro degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, tra l'altro, stante la maggiore semplicità del procedimento, già estremamente contenuti. Siffatte ragioni, dunque, legittimano la fissazione di onere minimo da porre a carico del delegatario.

9. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE – ASPETTI GENERALI

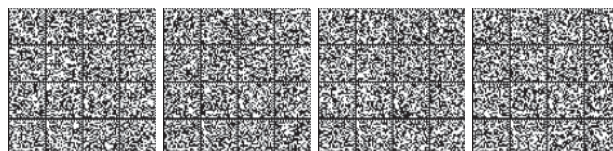
Le istanze di delegazione di pagamento – redatte avvalendosi dei facsimili uniti alla presente circolare per l'ipotesi, rispettivamente, di finanziamento (Allegato E), di assicurazione (Allegato F) e di versamento ad una ONLUS (Allegato G) – vanno presentate, dal delegatario o direttamente a cura del delegante, all'Amministrazione del medesimo delegante.

L'Amministrazione, dal canto suo, deve provvedere a verificare l'esistenza dei prescritti requisiti generali nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con il delegatario.

In sintesi e per grandi linee, sono enucleabili i seguenti passaggi procedurali:

1) il dipendente pubblico presenta, a seconda dei casi, l'istanza direttamente all'Amministrazione di appartenenza o all'ufficio pagatore dello stipendio, ovvero delega alla presentazione l'ente delegatario;

2) l'ufficio ricevente controlla la correttezza dell'istanza. Qualora dovessero emergere irregolarità sanabili, l'ufficio mantiene in sospeso l'istanza e comunica la circostanza sia al dipendente sia al delegatario, affinché possano provvedere all'eventuale sanatoria. In caso sia riscontrata la mancanza dei presupposti o siano trascorsi sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano state sanate, l'ufficio rigetta l'istanza, dandone notizia al delegante e al delegatario. Invece, in presenza di un'istanza regolare, la accetta e la processa, informandone il delegatario;



3) l'ufficio pagatore rilascia al delegatario il modello B-1 (di cui alla circolare 3 giugno 2005, n. 21/RGS, modificato dalla circolare 13 marzo 2006, n. 13/RGS), contenente la cosiddetta futura 'messa in quota' e provvede, al più tardi entro il secondo mese successivo, ad operare le pertinenti trattenute stipendiali. Per i contratti di finanziamento, le trattenute potranno avere corso solo dopo l'intervenuta comunicazione da parte dell'istituto delegatario della somministrazione del finanziamento.

Si precisa che per competente ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio sono da intendersi, a seconda delle circostanze:

- la pertinente RTS (giusta decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 48 del 28 febbraio 2011), per gli uffici periferici delle Amministrazioni statali di cui gestiscono le partite stipendiali;

- l'ufficio del personale dell'Amministrazione centrale, relativamente alle partite stipendiali dei dipendenti dalla stessa gestite (per il MEF, tale ufficio, incardinato nell'ambito del DAG, è la Direzione del Personale);

- la competente unità organizzativa del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza (questura, scuola, ecc.), per il personale periferico della Polizia di Stato, con riguardo alle partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA dall'anno 2015.

10. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Per fruire dell'istituto della delegazione convenzionale, il dipendente dovrà aver chiesto ad un istituto esercente il credito o comunque ad un intermediario abilitato di poter ottenere un finanziamento da rimborsare a mezzo trattenuta sulle proprie competenze stipendiali, mentre l'istituto mutuante valuterà, secondo le proprie regole, siffatta richiesta, anche in relazione alla documentazione prodotta (per quanto attiene ai possibili riflessi sull'Amministrazione, sicuramente dovrà essere rilasciata l'attestazione sulla posizione giuridica del dipendente, secondo la modulistica appropriata).

Determinatosi in senso favorevole, l'istituto mutuante riceverà il modello E debitamente compilato, ma non sottoscritto, dal dipendente richiedente il finanziamento e, dal canto suo, provvederà a stilare e sottoscrivere la sezione del modello stesso riservata all'istituto delegatario. Successivamente, il modello E va inoltrato all'Amministrazione competente a cura del delegante o del delegatario.

Nell'ipotesi la presentazione sia curata dall'istituto delegatario, il modello deve contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità, sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato (ad esempio, potrebbe essere utilmente riportata in diagonale una dicitura del tipo "Copia inerente a richiesta di finanziamento presso società ALFA S.p.a. - Città, data" dopo la quale apporre la firma). Infatti, stante il contenuto dell'istanza, è applicabile la disciplina recata dall'art. 21,

comma 1, e dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le istanze prodotte alla Pubblica Amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, che procede all'autentica della sottoscrizione, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Di contro, la presentazione diretta da parte del delegante non richiede necessariamente la produzione di una copia del documento d'identità e la sottoscrizione può essere apposta all'atto della presentazione, in modo da consentire l'immediata autenticazione della firma da parte del funzionario dell'Amministrazione accettante.

Pervenuta l'istanza di delegazione, l'Amministrazione di appartenenza del dipendente, come accennato, procederà agli adempimenti di propria competenza, quali, in via esemplificativa, la verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere, l'osservanza dei limiti di coesistenza e consistenza della somma oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente. In particolare, dovranno essere verificati i seguenti elementi:

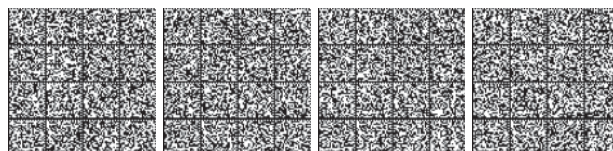
- il tasso effettivo globale medio-TEG (talora indicato, impropriamente, anche TEGM) praticato dall'istituto finanziario non deve superare il tasso medio indicato nel decreto - adottato ogni trimestre, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal MEF - recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Si ricorda che il tasso, oltre il quale si configura l'usura, non può essere mai superiore a otto punti percentuali del TEG di riferimento e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto;

- la quota oggetto della delegazione non può eccedere il venti per cento dello stipendio netto, salvo ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate, da autorizzare espressamente dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente;

- il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà;

- l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa), ferma restando la possibilità che la convenzione escluda l'obbligatorietà di tale garanzia ed entrambe le parti contraenti mostrino espressamente di essere consapevoli delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'anzidetto art. 32.

Qualora durante l'esame dell'istanza dovessero emergere delle irregolarità o delle carenze ritenute sanabili, l'Amministrazione provvederà ordinariamente, per palesi ragioni di economicità procedimentale, a formulare solo in via telematica la richiesta delle necessarie integrazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato dal dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale.



Parimenti per posta elettronica, verrà data notizia al dipendente circa l'eventuale determinazione negativa in merito all'istanza avanzata.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione sull'importanza dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica del dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale, non essendo tenuta l'Amministrazione ad utilizzare, salvo casi eccezionali, altri strumenti per richiedere la regolarizzazione delle istanze o per comunicare il risultato dell'istruttoria.

Una volta, poi, scontato il controllo con esito positivo, l'Amministrazione apporrà sullo stesso modello E un'attestazione per esplicitare la determinazione assunta in ordine alla richiesta di delegazione di pagamento, trasmettendo, per ragioni di celerità, l'originale del modello all'ufficio ordinatore dello stipendio e una copia conforme del medesimo modello all'istituto delegatario.

Tuttavia, l'inizio effettivo della trattenuta sullo stipendio non potrà che essere successivo, per evidenti ragioni di tutela del dipendente, alla notizia dell'avvenuta somministrazione del finanziamento, da inoltrare anche con semplici evidenze informatiche (ad esempio, una comunicazione per posta elettronica, recante in allegato copia in formato digitalizzato dell'assegno circolare disposto a favore del dipendente ovvero del bonifico in cui è evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica 'Eseguito' o similare). È in facoltà, ovviamente, dello stesso dipendente mutuuario rendere un'esplicita dichiarazione sull'avvenuto accredito a suo favore della somma mutuata.

In questa fase, solamente qualora dall'istituto mutuante emergesse la necessità di avere una garanzia circa l'assenza di impedimenti alla messa in quota sullo stipendio della trattenuta per il rimborso del finanziamento – necessità che chiaramente può essere manifestata anche attraverso lo stesso dipendente – l'ufficio ordinatore dello stipendio, sulla scorta della determinazione assunta dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente, provvederà a rilasciare il modello B-1, attestando in tal modo l'avvenuto positivo perfezionamento del procedimento istruttorio finalizzato all'avvio della trattenuta stipendiale. Si sottolinea che siffatta attestazione, resa con il modello B-1, non fa scattare, comunque, la trattenuta stipendiale, almeno fintantoché l'istituto delegatario o il dipendente delegante non comunicano – entro un termine ragionevole, che può essere individuato in non oltre sessanta giorni – l'avvenuta erogazione del finanziamento sottostante alla delegazione convenzionale.

Pervenuta la comunicazione della somministrazione del finanziamento, l'ufficio ordinatore dello stipendio, al più tardi entro il secondo mese successivo, darà concreto corso alle trattenute stipendiali.

Diversamente, trascorso l'indicato periodo di sessanta giorni senza che sia giunta l'anzidetta comunicazione, il modello B-1 già rilasciato è privo di effetti.

Per quanto riguarda il rinnovo di un finanziamento già in atto – assentibile soltanto dopo la dimostrazione dell'estinzione del finanziamento preesistente – il procedimento relativo non si discosta significativamente da quello sopra tracciato.

La differenza di maggiore rilievo attiene alla necessaria dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento che dovrà essere fornita contestualmente all'avvenuta comunicazione della somministrazione del nuovo finanziamento. L'estinzione può essere dimostrata, poi, con modalità del tutto analoghe a quelle descritte per la somministrazione del finanziamento 'nuovo' (va preferibilmente prodotta una comunicazione per posta elettronica recante in allegato copia in formato digitalizzato del piano relativo al conto estintivo e del tempestivo bonifico finale disposto a saldo e andato a buon fine). Non si trascuri di rammentare che l'esame della documentazione inerente all'avvenuta estinzione implica pure la verifica circa il rispetto della scadenza del pagamento in relazione al conto estintivo.

Rientra, poi, nelle valutazioni di carattere istruttorio dell'Amministrazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessità sulla documentazione pervenuta in copia, l'esibizione dell'atto originale o di una copia conforme.

11. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la necessità dell'esistenza dei requisiti generali e del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre, confrontato con quello concernente le delegazioni per i contratti di finanziamento, è più circoscritto, essendo la verifica, fondamentalmente, volta ad accertare:

- l'oggetto del contratto che, come già esplicitato, deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assicurazione sui danni, anche a terzi, inerenti alla casa di abitazione (per l'assicurazione RC auto si rinvia all'apposito paragrafo);

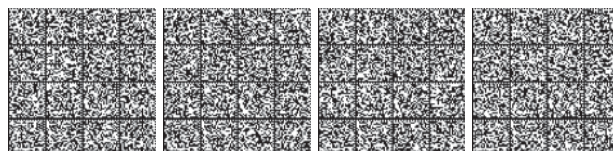
- il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n. 180/1950.

Per il resto, la trattazione delle istanze di delegazione seguirà il procedimento illustrato relativamente a quelle relative ai contratti di finanziamento.

È d'obbligo, comunque, fornire qualche maggiore specificazione.

In primo luogo, non va trascurato che, a norma dell'art. 1901 c.c., il contratto di assicurazione, senza pagamento del premio, resta sospeso, per cui, ancorché esistente ed efficace, il rischio non è coperto. Il pagamento del premio è un vero e proprio obbligo per l'assicurato, essendo la copertura del rischio in funzione del predetto pagamento. È, però, in facoltà della compagnia garantire la copertura assicurativa anche prima del pagamento, ad esempio, già dal momento della sottoscrizione del contratto.

Ciò precisato, è di tutta evidenza come l'avvenuta certezza, tanto per la società di assicurazione quanto per il dipendente-assicurato, dell'effettività della trattenuta stipendiale volta al pagamento del premio sia di centrale importanza, conseguendo, dalla stessa, in assenza di una diversa clausola più favorevole all'assicurato, l'operatività della copertura del rischio.



Pertanto, si raccomanda agli uffici ordinatori dello stipendio di procedere con ogni consentita priorità all'effettuazione della prima trattenuta stipendiale afferente al premio assicurativo, onde rendere operativa ed effettiva la copertura del rischio assicurato.

Quanto alle modalità di presentazione dell'istanza di delegazione convenzionale e, soprattutto, alle specifiche fornite circa l'autenticazione della firma del dipendente, valgono, sostanzialmente, le indicazioni illustrate a proposito dei contratti di finanziamento. Così, nell'ipotesi in cui la presentazione dell'istanza sia curata direttamente dall'istituto delegatario, il modello F deve contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una copia fotostatica di un suo documento d'identità in corso di validità, sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato, del tipo "Copia inerente a polizza assicurativa con società BETA S.p.a. - Città, data".

Diversamente, nel caso di presentazione diretta dell'istanza da parte del dipendente, come illustrato, non è richiesta la produzione di una copia del documento d'identità, in quanto la sottoscrizione può essere apposta all'atto della presentazione dell'istanza stessa, in modo da consentire l'immediata autenticazione della firma a cura del funzionario dell'Amministrazione ricevente.

12. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI RC AUTO

Come anticipato, per l'assicurazione RC auto, segnatamente alle partite stipendiali gestite tramite il sistema NoiPA, le istanze di delegazione convenzionale di pagamento saranno trattate con modalità informatiche.

Tale procedura sarà rilasciata e resa operativa dal DAG-DSII a completamento delle attività di analisi necessarie all'attivazione della stessa.

Maggiori indicazioni tecniche in materia saranno diramate e aggiornate da parte del DAG-DSII, anche attraverso il portale NoiPA.

13. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRIBUTI A FAVORE DI ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI

Per le istanze di delegazione convenzionale di pagamento inerenti a contributi destinati a favore delle ONLUS e di enti mutualistici, ferma restando la necessità dell'esistenza dei requisiti generali e del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre, posto a raffronto con quelli concernenti le delegazioni per i contratti di finanziamento o per le polizze assicurative, è decisamente più limitato. In concreto, la verifica da svolgere è diretta ad accertare i seguenti aspetti:

- il contributo deve connotarsi per essere una erogazione liberale o un semplice donativo ovvero, soprattutto per quanto attiene agli enti mutualistici, dal rappresentare la quota associativa;

- l'importo non può essere inferiore a cinque euro mensili, mentre la durata della trattenuta deve essere compresa tra dodici e centoventi mensilità;

- il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n. 180/1950.

Per il resto, la trattazione delle istanze di delegazione seguirà il procedimento illustrato relativamente a quelle relative ai contratti di finanziamento e ai contratti di assicurazione.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che circa le modalità di presentazione dell'istanza di delegazione convenzionale e, soprattutto, alle specifiche fornite sull'autenticazione della firma del dipendente, valgono le indicazioni già illustrate a proposito dei contratti di finanziamento e dei contratti di assicurazione. Così, nell'ipotesi in cui la presentazione dell'istanza sia curata direttamente dall'ente delegatario, il modello G deve contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una copia fotostatica di un suo documento d'identità in corso di validità, sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato, del tipo "Copia inerente a contribuzioni a favore della ONLUS GAMMA - Città, data".

Invece, come già illustrato, nel caso di presentazione diretta dell'istanza da parte del dipendente non è richiesta la produzione di una copia del documento d'identità, essendo la sottoscrizione direttamente autenticata da parte del funzionario dell'Amministrazione all'atto della presentazione dell'istanza.

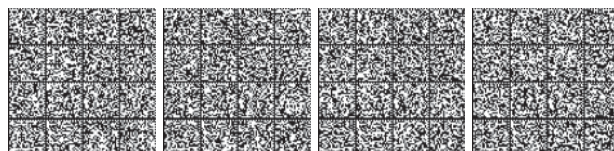
14. ULTERIORI FATTISPECIE

Illustrato quanto sopra sulle delegazioni convenzionali di pagamento, è d'obbligo fornire qualche indicazione soprattutto in ordine all'esistenza di altre forme di trattenute sugli emolumenti dei dipendenti, già operate dalle Amministrazioni la cui gestione delle partite stipendiali è confluita in un secondo momento nel sistema NoiPA o ne è prevista la prossima confluenza.

In proposito, va evidenziato che non rientrano nelle fattispecie trattate le trattenute operate a favore della stessa Amministrazione a fronte di somme dovute dal dipendente a qualsiasi titolo, essendo, peraltro, al di fuori dello schema della delegazione. In una siffatta circostanza, infatti, è del tutto evidente che è l'Amministrazione ad avere un precipuo interesse ad operare la trattenuta stipendiale, per cui - anche se dovesse trattarsi di somme che l'Amministrazione deve in un secondo momento riversare a terzi per servizi fruiti, in ultima istanza, dal dipendente (ad esempio, servizi aziendali, quali mense e asili, spese di trasporto, ecc.) - la trattenuta è certamente legittima e non è configurabile alcun onere amministrativo.

15. CONTROLLI SULLE DELEGAZIONI CONVENZIONALI

Come esposto, il primo controllo sulle istanze di delegazione convenzionale di pagamento è operato dall'Amministrazione competente a ricevere e processare le stesse.



Resta, comunque, in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato le convenzioni a monte della delegazione convenzionale l'obbligo di effettuare, in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere con cadenza trimestrale. Relativamente alle convenzioni centralizzate, invece, sarà il DAG-DSII, in quanto soggetto che ha provveduto alla loro stipula, a svolgere alcuni riscontri, tra i quali, in particolare, il periodico rispetto del tasso soglia per i contratti di finanziamento.

Inoltre, anche gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie spletano una serie di verifiche.

In particolare, in relazione alle partite stipendiali gestite tramite il sistema NoiPA e stante il ruolo attivo assunto ormai dal 1° marzo 2011, le RTS svolgono a livello periferico un'attività sulla gestione delle partite stipendiali e sui singoli contratti che, sotto l'aspetto funzionale, è complementare a quella curata a livello centrale da parte del DAG-DSII.

Segnatamente a quest'ultimo aspetto, le RTS hanno l'incombenza di verificare la completezza della documentazione ricevuta, anche al fine di poter correttamente rilasciare il modello B-1 il quale, come noto, è finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota", cioè la garanzia da parte dell'Amministrazione di aver annotato il debito del dipendente e, quindi, di aver 'prenotato' la misura della corrispondente trattenuta sulla partita stipendiale.

Quanto ai controlli sulle delegazioni convenzionali perfezionate, gli stessi attengono principalmente al rispetto della garanzia posta a tutela del dipendente circa la percezione di almeno la metà dello stipendio netto.

Per quanto riguarda i versamenti di erogazioni liberali alle ONLUS, il DAG-DSII dovrà procedere, con cadenza almeno annuale, ad appurare se le predette ONLUS rientrino tra i soggetti che legittimano il riconoscimento dei previsti benefici fiscali, in termini di detrazioni o di deduzioni, in capo al donatore.

16. ONERI AMMINISTRATIVI DOVUTI DAI DELEGATARI

La misura degli oneri dovuti dagli istituti delegatari – seppure con gli inevitabili margini di imprecisione legati a qualunque procedimento di stima, che impone sempre una scelta ed un bilanciamento tra le varie esigenze contrapposte (semplificazione, onerosità della rilevazione, snellimento delle procedure, tempi di lavoro, convenienza di una forfetizzazione, ecc.) – sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta sugli effettivi costi sopportati dall'Amministrazione nella gestione delle delegazioni convenzionali di pagamento nell'ambito del procedimento di gestione degli stipendi.

Tale circostanza implica che non sussistano dei concreti spazi per poter determinare in modo 'libero' i predetti oneri amministrativi, dovendo essere rapportati ai costi sostenuti dall'Amministrazione. Conseguenzialmente, ne deriva l'esigenza di una loro periodica revisione, fissata con cadenza biennale, in ragione delle possibili variazioni intervenute nel tempo degli anzidetti costi.

In proposito, precisato che le eventuali variazioni potrebbero comportare in futuro, nell'ambito della revisione biennale periodica, anche una riduzione degli oneri di cui trattasi (ad esempio, per la diminuzione dei costi informatici, per l'ottimizzazione progressiva delle procedure, ecc.), allo scopo di fornire garanzie agli operatori economici dei settori interessati, in primis istituti finanziari e società di assicurazione, appare necessario, per non creare incertezze o, peggio, aleatorietà nello sviluppo del rapporto contrattuale tra dipendente e delegatario, fissare dei limiti massimi, ancorati a parametri oggettivi, per il potenziale incremento degli oneri amministrativi.

Ciò posto, si ritiene che ragionevolmente i prefati limiti possano essere costituiti dalla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata con cadenza mensile dall'Istituto Centrale di Statistica-ISTAT.

Pertanto, il DAG procederà con cadenza biennale alla revisione, in aumento o in diminuzione, della misura dei predetti oneri amministrativi, tenuto conto degli effettivi costi procedurali sostenuti, e fisserà, nel caso di un eventuale aumento, la nuova misura degli oneri in modo da non superare il limite scaturente dall'applicazione del ricordato indice dei prezzi al consumo FOI sugli oneri già in atto.

All'attualità, sulla scorta delle analisi svolte, sono stati determinati gli oneri amministrativi, esposti nella pertinente tabella unita alla presente circolare (Allegato H), che gli istituti delegatari sono tenuti a rifondere per ciascuna delegazione convenzionale a far data dal 1° gennaio 2015, tanto in caso di delegazioni di nuova attivazione, quanto per quelle già in essere.

Per completezza d'informazione, si rappresenta che la prefissata misura degli oneri amministrativi è comprensiva dei costi scaturenti dalle istanze di delegazione convenzionale di pagamento processate con esito negativo.

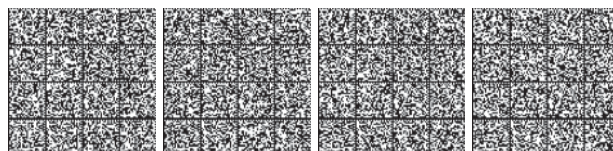
La prossima valutazione in merito sarà effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2016, al fine di poter aggiornare, sempreché ne dovessero ricorrere i presupposti, gli oneri amministrativi in discorso con decorrenza 1° gennaio 2017, per tutte delegazioni attive alla medesima data.

Va da sé che sino ad una nuova determinazione degli oneri amministrativi dovuti, continueranno ad essere applicati gli importi già vigenti.

17. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Il versamento degli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni convenzionali di pagamento, è effettuato direttamente dall'Amministrazione delegata, utilizzando le somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate al delegatario.

Nello specifico, tale versamento segue modalità differenti a seconda che, per un versante, le partite stipendiali siano gestite tramite il sistema NoiPA e attengano ad Amministrazioni dello Stato ovvero, per altro versante, pur gestite mediante il sistema NoiPA riguardino enti pubblici oppure siano gestite tramite sistemi diversi.



Nell'ipotesi in cui il dipendente amministrato dal sistema NoiPA appartenga ad un'Amministrazione dello Stato il versamento è effettuato direttamente dal DAG-DSII, previa ritenzione della quota degli oneri amministrativi relativi, da operare, attraverso il medesimo sistema NoiPA, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate al delegatario. Pertanto, una volta operata la trattenuta sulle competenze mensili del dipendente, dalla stessa devono essere scomputati gli oneri amministrativi, al fine di poterne eseguire il riversamento al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata (art. 77, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato-ISTS, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 163, supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007).

Nello specifico, il suddetto riversamento dovrà essere effettuato contestualmente alla ritenzione degli oneri e dovrà, a seconda dei casi, affluire in uno dei seguenti capitoli del Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato:

- Capitolo 3378 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento": a tale capitolo devono affluire, oltre gli oneri amministrativi concernenti i contratti di finanziamento, anche quelli riguardanti i contributi alle ONLUS;

- Capitolo 3374 - "Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento": destinato ad accogliere solamente gli oneri amministrativi rivenienti da contratti di assicurazione di qualunque tipo.

Con modalità telematiche, gli enti delegatari, per quanto attiene ai dati di loro specifico interesse, riceveranno mensilmente un prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali è stata operata la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali e, conseguentemente, la commisurazione dei relativi oneri amministrativi.

I riscontri e i controlli sui riversamenti sono effettuati dell'UCB presso il MEF.

Per quanto inerisce, invece, alle rimanenti ipotesi - partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA per dipendenti di enti pubblici ovvero relative a dipendenti dello Stato, ma concernenti Amministrazioni che non si avvalgono del sistema NoiPA - le Amministrazioni e gli enti interessati potranno versare gli oneri amministrativi, a seconda degli assetti organizzativi interni e delle eventuali prescrizioni dei propri regolamenti di amministrazione e contabilità, a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata (art. 77, ISTS). Per il versamento con bonifico, le coordinate IBAN dei suddetti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato sono disponibili e consultabili all'indirizzo web <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/> e, comunque, possono essere acquisite presso la Banca d'Italia.

In siffatte circostanze, i riscontri e i controlli sui riversamenti sono egualmente effettuati dell'UCB presso il MEF, anche sulla base dei pertinenti dati forniti dal DAG-DSII.

18. CONTROLLI INERENTI AL VERSAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Sotto il fronte dei controlli successivi, come accennato, l'UCB presso il MEF procederà a verificare il tempestivo versamento e la pertinente imputazione al bilancio dei predetti oneri, avvalendosi anche del Sistema Informativo Entrate-SIE.

Il predetto controllo, stante l'elevata informatizzazione dell'intero processo, dovrebbe risultare di agevole esecuzione, almeno per quanto concerne le delegazioni convenzionali di pagamento gestite tramite il sistema NoiPA e afferenti a dipendenti di Amministrazioni dello Stato.

Per le rimanenti Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di sistemi diversi dal sistema NoiPA e per gli enti pubblici che utilizzano il sistema NoiPA, provvedendo in via autonoma al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, il controllo espletato dall'UCB avrà un contenuto sostanzialmente equivalente. La differenza più marcata discende dalle diverse modalità di versamento che potranno seguire dette Amministrazioni, avendo la facoltà, come già indicato, di versare gli oneri amministrativi a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata, per cui devono trasmettere copia delle quietanze dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato a valere sui richiamati capitoli 3378 e 3374.

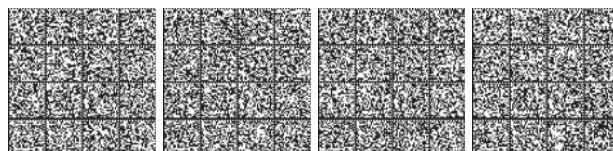
In concreto, la documentazione inerente ai versamenti degli oneri amministrativi dovrà essere trasmessa, di norma, per posta elettronica certificata (previa digitalizzazione dei documenti in formato non modificabile) ovvero anche con idonee evidenze contabili informatiche. Solo in via del tutto eccezionale e contingente è da ritenersi consentita la spedizione a mezzo posta tradizionale.

Per l'esecuzione di siffatti controlli, l'UCB procederà, ordinariamente, con cadenza trimestrale.

19. MODULISTICA

In ordine alla modulistica, con particolare riferimento al modello E, al modello F e al modello G, si rappresenta, come non sussistano aprioristiche preclusioni, per gli enti delegatari, alla predisposizione di propri moduli prestampati, per ipotesi, allo scopo di mostrare il marchio o il logotipo aziendali, di recare qualche personalizzazione o informazione aggiuntiva (ad esempio: numero di contratto, agente o gruppo promotore, ecc.) o, più semplicemente di editare diversamente i campi relativi agli elementi e ai dati da fornire. Vanno, ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalità degli elementi e delle notizie richieste di cui ai facsimili dei predetti modelli E, F e G allegati alla presente circolare.

In presenza di dette circostanze, comunque, affinché le istanze di delegazione convenzionale su modulistica prestampata predisposta dall'ente delegatario possano essere processate in modo più agevole, appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti procedurali, che un esemplare del modello "personalizzato" sia allegato - previo necessario riscontro, per costituire un utile specimen - alla convenzione stipulata. Le esigenze sottostanti al riscontro e all'allegazione accennati non



ricorrono, chiaramente, nel caso di mera apposizione del marchio o del logotipo dell'ente delegatario direttamente sul modello utilizzato, magari utilizzando una semplice stampigliatura.

Con l'occasione, poi, si reputa sommamente opportuno dare sin d'ora dei chiarimenti in merito alla modulistica da utilizzare per i contratti di finanziamento, in ordine, soprattutto, ai rapporti tra il modello di cui all'Allegato E (il quale facsimile riproduce, fondamentalmente, il modello C introdotto con la circolare n. 1/RGS del 2011) e i modelli allegati alla circolare n. 21/RGS del 2005, alcuni modificati dalla circolare n. 13/RGS del 2006, identificati anche come modelli A, A-1, B e B-1.

In via generale, si rimarca che i modelli A, A-1, B e B-1 sono degli allegati alla ricordata circolare n. 21/RGS del 2005 la quale non è stata oggetto di interventi innovativi o modificativi di natura sostanziale, specificatamente per quanto attiene alla cessione del quinto dello stipendio. Non va trascurato, altresì, che la modulistica appena menzionata riguarda, attualmente, solo in via marginale le delegazioni convenzionali di pagamento, inerendo principalmente alla cessione del quinto dello stipendio e alla concessione del piccolo prestito.

Quanto osservato comporta, fatte salve le precisazioni susseguenti, che la modulistica di cui alla circolare n. 21/RGS del 2005 è da ritenersi tuttora valida.

Ciò detto, però, sembra chiaro come il modello E relativo alle delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento compendia e unisce i modelli A e A-1, avendoli in pratica sostituiti, seppure, si sottolinea, limitatamente alle predette delegazioni convenzionali.

Di contro, per le cessioni del quinto dello stipendio e per il piccolo prestito sono sempre utilizzabili gli anzidetti modelli A ed A-1.

Invece, il modello B, che rappresenta essenzialmente un'attestazione di servizio utile per la richiesta di finanziamento (sia nel caso di cessione del quinto dello stipendio, sia di piccolo prestito, sia di delegazione convenzionale di pagamento), e il modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota" – cioè la garanzia da parte dell'Amministrazione di aver preso nota del debito del dipendente e, quindi, di aver 'prenotato' la misura della relativa trattenuta sulla partita stipendiale – sono, in ultima analisi, documenti di natura istruttoria per l'istituto mutuante, essendo funzionali a suffragare la richiesta di finanziamento promossa dal dipendente, anche per quanto inerisce alla delegazione convenzionale.

20. ASPETTI FISCALI

In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si ricorda che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per completezza, si rappresenta che, nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (art. 39 e art. 57, comma 7, del D.P.R. n. 131/1986).

21. NOTAZIONI CONCLUSIVE

In chiusura, appare opportuno sottolineare alcuni aspetti di rilievo.

In primo luogo, si ricorda che l'esistenza della convenzione è un presupposto indefettibile per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento.

In secondo luogo, si sottolinea l'esigenza che tutte le Amministrazioni che hanno proceduto a stipulare le convenzioni con gli enti delegatari provvedano a trasmettere al DAG-DSII, a mezzo posta certificata all'indirizzo dcsii.dag@pec.mef.gov.it, le opportune informazioni in merito a tutte le variazioni riguardanti gli elementi della convenzione, intervenute nel corso della sua validità. A tale riguardo, si evidenzia che negli schemi di convenzione-tipo è previsto a carico del delegatario l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione al DAG-DSII – all'indirizzo di posta certificata poc'anzi indicato ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata – in relazione alle variazioni dei dati essenziali concernenti il delegatario stesso (ad esempio, cambiamento della sede o mutamento della denominazione sociale, avvenuta cessione del credito, ecc.).

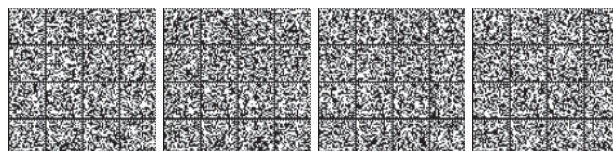
In terzo luogo, si espone che per quanto attiene ai profili procedurali delineati nella presente circolare, limitatamente alle istruzioni tecniche e alla gestione del sistema NoiPA, sarà cura del DAG-DSII, attraverso apposite comunicazioni divulgate anche per mezzo del medesimo sistema NoiPA, dettagliarne gli aspetti operativi, fornendo, nel corso del tempo, anche i relativi aggiornamenti.

È appena il caso di precisare, poi, che le istruzioni qui fornite comportano il superamento delle indicazioni diramate con le circolari n. 1/RGS del 2011, n. 30/RGS del 2011 e n. 38/RGS del 2012.

Da ultimo, relativamente ad una serie di problematiche puntuali, per una più immediata leggibilità, le soluzioni individuate sono state raccolte in un apposito prospetto sinottico (Allegato I), secondo il metodo delle 'domande e risposte' o c.d. FAQ (Frequently Asked Questions) – riproponendo, talora, taluni dei chiarimenti sviluppati in modo più diffuso nel testo della presente circolare – mentre, con finalità illustrative, è pure unito uno schematico diagramma di flusso sull'intero processo delle delegazioni convenzionali di pagamento (Allegato L).

Roma, 15 gennaio 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO



Allegato A

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
tra**

..... (codice fiscale), di seguito
“Amministrazione”, nella persona di,
....., nato il a,
in qualità di

e

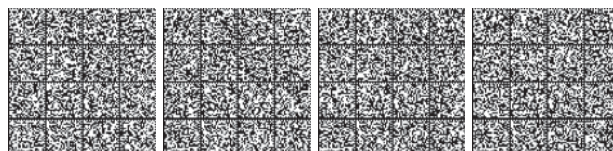
..... con sede legale
in (codice
fiscale, partita IVA..... e iscrizione
all'albo degli intermediari finanziari al n.), di seguito “Istituto”,
nella persona di,
nato il a,
codice fiscale, in qualità di

premesso che

- l'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione



degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

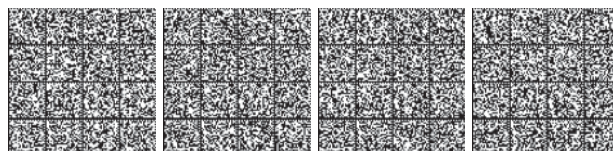
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive



modificazioni.

2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.

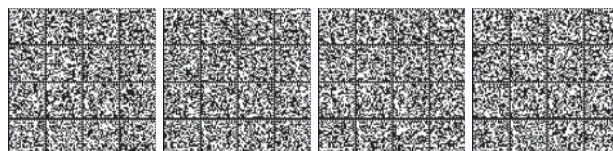
2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.



Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN....., o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN....., o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

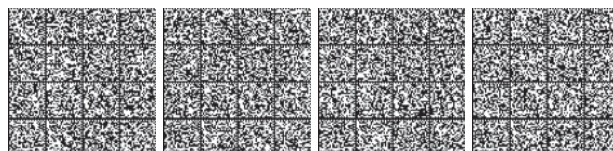
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento", tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA



1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - *“Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento”*.

Art. 7

(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

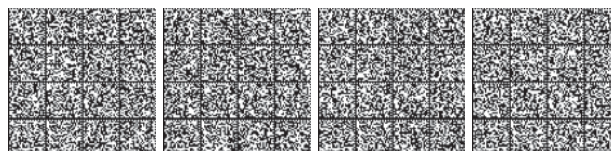
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 10

(Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque



inferiori al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*”, di almeno punti percentuali.

2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

3. L’eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11 **(Comunicazioni dell’Istituto)**

1. L’Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest’ultimo caso dell’anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell’Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- a) nominativo debitore;
- b) importo lordo e netto erogato;
- c) numero rate;
- d) importo mensile rata;
- e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
- f) decorrenza e scadenza finanziamento.

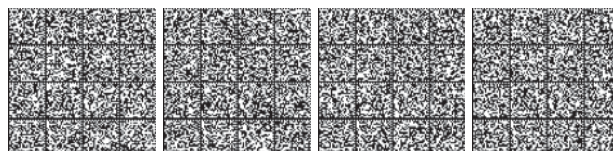
2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l’Istituto si impegna a comunicare all’Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l’Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l’avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l’Istituto dovrà inviare un’apposita comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione, all’indirizzo di posta certificata dcii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

4. L’Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione la notizia relativa all’erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 12 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.



Art. 13
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

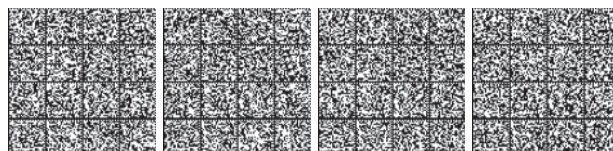
.....,

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

.....

.....



Allegato B

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
tra**

.....
..... (codice fiscale), di seguito
“Amministrazione”, nella persona di
....., nato il a
in qualità di

e

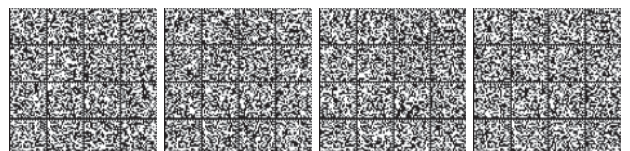
..... con sede legale in
.....
(codice fiscale....., partita IVA.....e iscrizione
al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n.),
di seguito “Società”, nella persona di.....
nato il a
codice fiscale, in qualità di
.....

premesse che

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all’Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente



all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

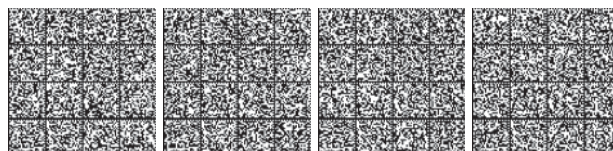
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.



2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali, sulla casa di abitazione o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

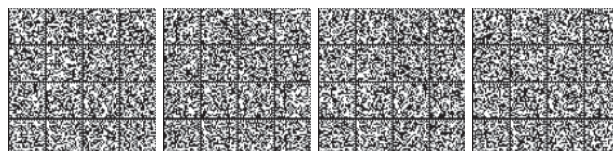
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN....., o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le



coordinate IBAN..... , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 9,00 (euro nove/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - *“Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento”*, tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

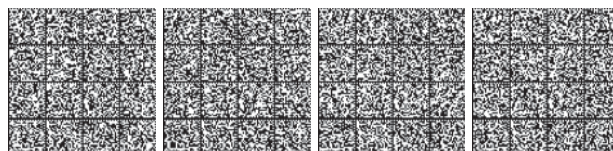
O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - *“Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento”*.

Art. 7
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.



3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9
(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, all'indirizzo di posta certificata dc sii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

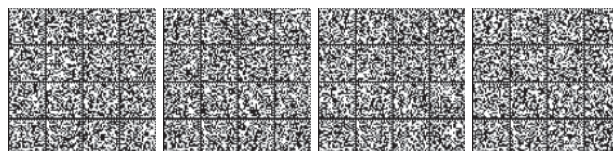
.....

Per la Società

.....

Per l'Amministrazione

.....



*Allegato C***CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRIBUTI AD ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI****tra**

.....
 (codice fiscale), di seguito
 “Amministrazione”, nella persona di
, nato il a,
 in qualità di

e

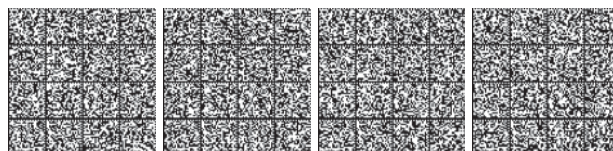
..... con sede legale in
 (codice
 fiscale....., partita IVA.....e iscrizione
 al Registro
 al n.), di
 seguito “Ente”, nella persona di
 nato il a,
 codice fiscale, in qualità di

premesso che

- l’Ente non ha alcuno scopo di lucro e, a norma dello statuto, svolge la propria attività nel settore
- (*opzionale*) la normativa fiscale vigente prevede che le erogazioni liberali devolute all’Ente sono deducibili o detraibili ai fini dell’IRPEF per il donante;
- l’Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, accetta libere donazioni da parte di terzi;
- l’Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, riceve il versamento di quote sociali da parte degli associati;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti dell’Ente per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all’Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l’Ente in ragione dell’avvenuta sottoscrizione di un impegno a devolvere un contributo o una quota associativa;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;



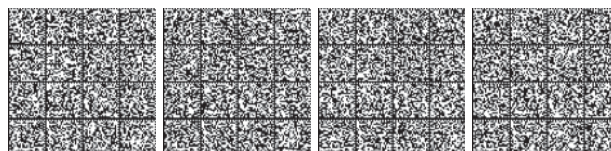
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino



apposita delega in favore dell'Ente, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Art. 2

(Fruitori)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono impegnarsi nei confronti dell'Ente a versare un importo predeterminato esclusivamente a titolo di erogazione liberale, contributo o quota associativa mediante delegazione di pagamento.

2. La durata delle trattenute stipendiali di cui alla delegazione di pagamento non può essere inferiore a dodici mensilità e non può eccedere centoventi mensilità.

3. L'Ente prende atto che il dipendente ha la facoltà, trascorso il periodo minimo di cui al comma 2, di revocare in ogni momento la delegazione di pagamento, senza che ciò possa legittimare alcuna pretesa o responsabilità a carico dell'Amministrazione.

Art. 3

(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

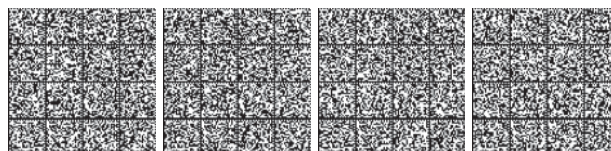
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN....., o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Ente, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.



O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal
....., mediante emissione di titoli di
spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le
coordinate IBAN....., o
comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Ente, entro il mese successivo a
quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5 (Oneri amministrativi)

1. L'Ente si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute
stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni
attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di
versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle
circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Ente
si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 0,30 (euro zero/30) *una tantum* per
ogni delega di nuova attivazione e € 0,10 (euro zero/10) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche
alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6 (Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione
degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate
ad essere accreditate all'Ente, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato
3778 - *“Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei
mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione
di pagamento”*, tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

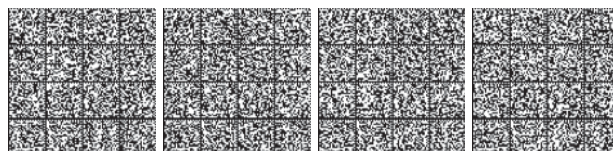
O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa
ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere
accreditate all'Ente, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del
capitolo del bilancio dello Stato 3778 - *“Contributi dovuti per la riscossione e il
versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere
mediante l'istituto della delegazione di pagamento”*.

Art. 7 (Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida
fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le
clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della



presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8 (Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9 (Comunicazioni dell'Ente)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Ente si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Ente stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Ente dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, all'indirizzo di posta certificata dc sii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 (Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

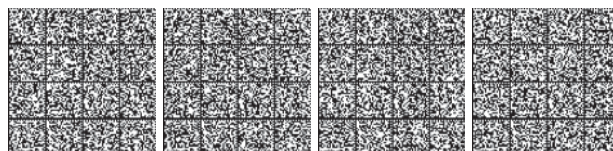
.....

Per l'Ente

.....

Per l'Amministrazione

.....



Allegato D

**CONVENZIONE CENTRALIZZATA
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RC AUTO
tra**

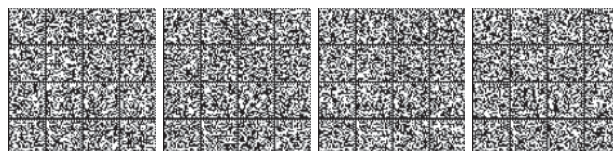
il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (di seguito, anche DAG-DSII), con sede in Piazza Dalmazia n. 1 – 00198 Roma, codice fiscale, legalmente rappresentato, ai fini della presente convenzione, da nato a il codice fiscale, in qualità di

e

..... con sede legale in (codice fiscale....., partita IVA.....e iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n.), di seguito “Società”, nella persona di....., nato il a codice fiscale, in qualità di

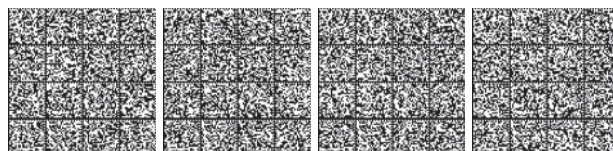
premesso che

- nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi opera la struttura organizzativa della Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione competente anche alla gestione delle partite stipendiali, tramite il sistema NoiPA, dei dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche;
- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione di pagamento che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia al DAG-DSII per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti (d'ora in avanti, RC auto);



visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA";



convengono e stipulano quanto segue**Art. 1****(Modalità di fruizione della delegazione)**

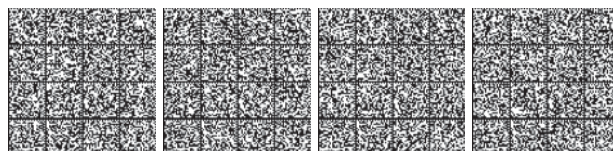
1. Il DAG-DSII si impegna ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei dipendenti amministrati che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. Il DAG-DSII, quale struttura dedicata alla gestione delle partite stipendiali per il tramite del sistema NoiPA, si impegna a pagare il premio assicurativo RC auto alla Società attraverso una trattenuta stipendiale di dodici rate mensili di pari importo.
3. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
4. L'istanza di delegazione convenzionale di pagamento dovrà essere formata e trasmessa con modalità telematiche, tramite l'apposita procedura informatica rilasciata dal DAG-DSII.
5. La delegazione di pagamento avente ad oggetto un contratto di assicurazione RC auto potrà avere seguito esclusivamente nel caso in cui il medesimo contratto sia intestato o cointestato al dipendente.

Art. 2**(Beneficiari)**

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, obbligatorie in virtù dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comprensive di eventuali garanzie accessorie quali, esemplificativamente, furto, incendio, rottura cristalli, assistenza legale, atti vandalici, ecc.
2. In deroga alle previsioni dell'art. 1901 del codice civile, la copertura assicurativa RC auto decorre dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dal primo pagamento.

Art. 3**(Trattenute stipendiali)**

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dal DAG-DSII.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione



che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN....., o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

(Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 1,00 (euro uno/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6

(Versamento degli oneri amministrativi)

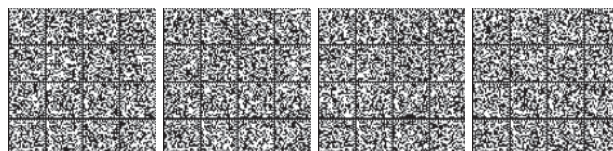
1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - *“Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento”*, tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

Art. 7

(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della



presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9
(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare al DAG-DSII, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La comunicazione va effettuata all'indirizzo di posta certificata dc sii.dag@pec.mef.gov.it. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

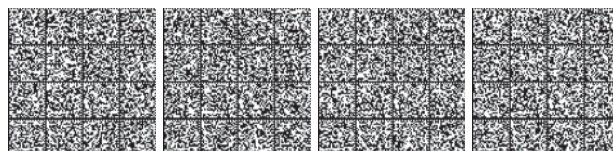
.....

Per la Società

.....

Per l'Amministrazione

.....



Allegato E

A _____

(1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a _____
(nome) (cognome)
nato/a a _____
provincia di _____ () il _____
codice fiscale _____ partita stipendiale n. _____
residente a _____
provincia di _____ () cap _____
in via/piazza _____ n. _____
telefono _____ fax _____
posta elettronica _____ @ _____

premesso che

ha chiesto un finanziamento a _____ – di seguito Istituto delegatario – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento stesso,

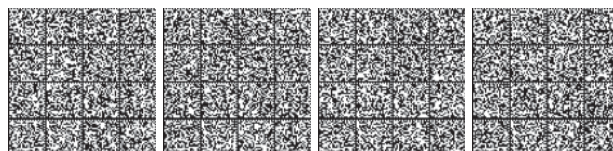
chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____ dopo la comunicazione dell'Istituto delegatario in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN _____ ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.



PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Importo finanziamento
euro (in cifre) euro (in lettere)

Importo globale ceduto
euro (in cifre) euro (in lettere)

Spese complessive euro (in cifre) Interessi complessivi euro (in cifre)

TAN TAEG TEG

Finanziamento da estinguere in n. rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro (in cifre)

Garanzia del prestito (2)

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con (3)

per euro (in cifre) mensili e avente scadenza

(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste invase, le azioni previste dalla legge.

(firma)

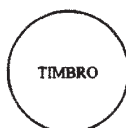
Allegati ⁽⁴⁾:

- 1)
- 2)
- 3)

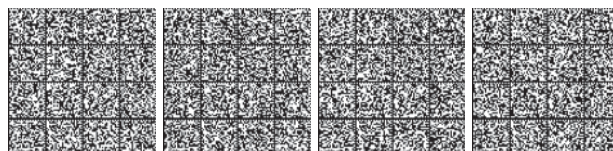
AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo (5)

(luogo) (data)



IL FUNZIONARIO ⁽⁶⁾



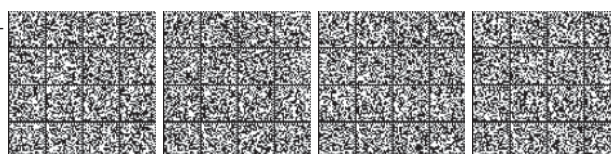
Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

- ⁽¹⁾ Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del sistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato:
 - ↳ Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
 - ↳ Competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.
- ⁽²⁾ Allegare documentazione in originale o copia autenticata.
- ⁽³⁾ Indicare l'Istituto delegatario verso il quale si intende estinguere il debito scaturente dal finanziamento già in corso; sarà cura del dipendente documentare l'avvenuta estinzione.
- ⁽⁴⁾ Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- ⁽⁵⁾ Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "conoscenza personale".
- ⁽⁶⁾ Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.



Allegato F

A _____

(1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione.

Il/lasottoscritto/a _____
(nome) (cognome)

nato/a a _____

provincia di _____ () il _____

codice fiscale _____ partita stipendiale n. _____

residente a _____

provincia di _____ () cap _____

in via/piazza _____ n. _____

telefono _____ fax _____

posta elettronica _____ @ _____

premessi che

ha stipulato un contratto di assicurazione con _____ –
di seguito Società – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza,
attestando l'esistenza di una polizza assicurativa afferente a rischi connessi a

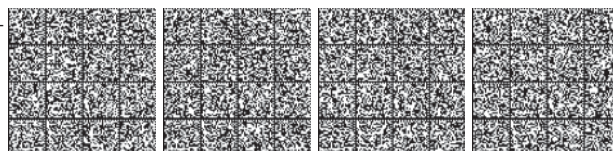
chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il pagamento del premio
assicurativo appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato alla Società delegataria ed avente le seguenti coordinate IBAN _____
ovvero su altro conto della Società delegataria, dietro formale richiesta della stessa.



PARTE RISERVATA ALLA SOCIETÀ DELEGATARIA

Oggetto del contratto:

☐ assicurazione sulla vita

☐ assicurazione rischi professionali

☐ posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria

☐ assicurazione sull'abitazione principale

Scadenza ovvero durata _____

Spese complessive euro _____
(in cifre)

Ammontare premio mensile

euro _____ **euro** _____
(in cifre) (in lettere)

_____ (luogo) _____ (data)

SOCIETÀ DELEGATARIA
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente alla Società delegataria ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione del pagamento del premio, essendo consapevole che la Società delegataria potrà esperire nei propri confronti, per i pagamenti rimasti inevasi, le azioni previste dalla legge.

(firma)

Allegati ⁽²⁾:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

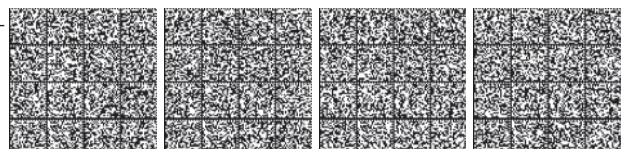
AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo _____ ⁽³⁾

_____ (luogo) _____ (data)



IL FUNZIONARIO ⁽⁴⁾



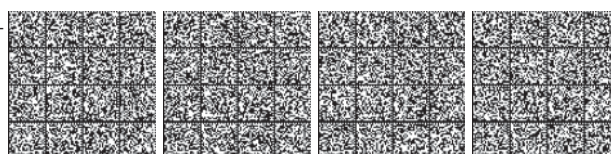
Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

- ⁽¹⁾ Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del sistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato:
- ↳ Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
 - ↳ Competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.
- ⁽²⁾ Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- ⁽³⁾ Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare *"conoscenza personale"*.
- ⁽⁴⁾ Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.



Allegato G**A** _____

(1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contributi a favore di ONLUS ed enti mutualistici.

Il/la sottoscritto/a _____
(nome) (cognome)
nato/a a _____
provincia di _____ () il _____
codice fiscale _____ partita previdenziale n. _____
residente a _____
provincia di _____ () cap _____
in via/piazza _____ n. _____
telefono _____ fax _____
posta elettronica _____ @ _____

premessi che

intende assumere l'obbligo di elargire un contributo in denaro a favore dell'Ente – di seguito Ente delegatario – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il versamento del predetto contributo volontario all'Ente delegatario e, per l'effetto,

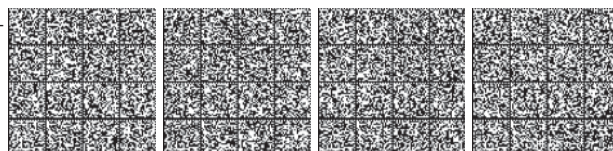
autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita previdenziale a:

- ⇒ trattenere per un periodo di _____⁽²⁾ mesi, salvo facoltà di revoca, dalle competenze spettanti l'importo mensile di euro _____⁽³⁾;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Ente delegatario ed avente le seguenti coordinate

IBAN _____

ovvero su altro conto dell'Ente delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.



PARTE RISERVATA ALL'ENTE DELEGATARIO

Oggetto dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico:

- ☐ versamento contributo volontario a favore di ONLUS;
- ☐ versamento quota associativa o contributo a favore di Ente mutualistico;
- ☐ aggiornamento contributo volontario a favore di ONLUS;
- ☐ aggiornamento quota associativa o contributo a favore di Ente mutualistico;

Scadenza ovvero durata

Ammontare versamento volontario mensile

euro

(in cifre)

euro

(in lettere)

(luogo)

(data)

ENTE DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare all'Ente delegatario ogni suo trasferimento, con facoltà di conferire analogo mandato per la prosecuzione dell'obbligo assunto di elargire il predetto contributo.

(firma)

Allegati ⁽⁴⁾:

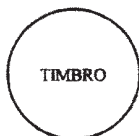
- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

AUTENTICA DI FIRMA

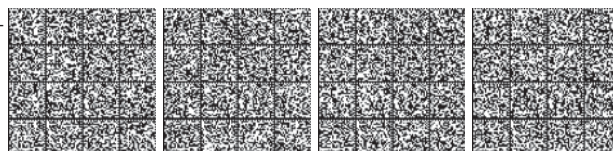
Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo ⁽⁵⁾

(luogo)

(data)



IL FUNZIONARIO ⁽⁶⁾



Istruzioni per la compilazione

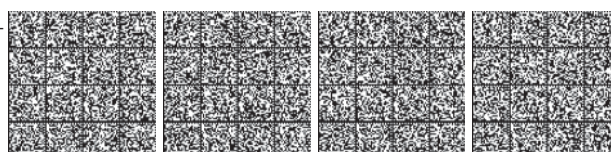
Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

ogni sua parte, se del caso barrando il campo previsto.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

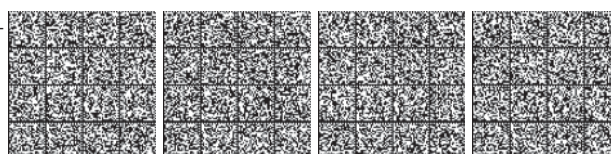
Note

- ⁽¹⁾ Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del sistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato:
- ↳ Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
 - ↳ competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.
- ⁽²⁾ La durata della delegazione deve essere compresa tra dodici e centoventi mensilità.
- ⁽³⁾ L'importo della trattenuta non può essere inferiore a cinque euro mensili.
- ⁽⁴⁾ Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- ⁽⁵⁾ Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "conoscenza personale".
- ⁽⁶⁾ Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.



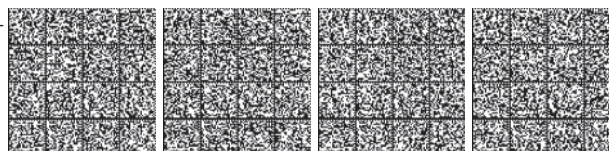
Allegato H**Oneri amministrativi dovuti dai delegatari**

<i>Tipologia delegazione</i>	<i>Attività</i>	<i>Onere (euro)</i>	<i>Periodicità</i>
Contratti di finanziamento	Ricezione istanza e istruttoria	€ 18,00 (diciotto/00)	una tantum
	Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione	€ 2,05 (due/05)	mensile
Contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative Contratti di assicurazione sull'abitazione	Ricezione istanza e istruttoria	€ 9,00 (nove/00)	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	€ 0,65 (zero/65)	mensile
Contratti di assicurazione RC auto	Ricezione istanza e istruttoria con modalità dematerializzata	€ 1,00 (uno/00)	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	€ 0,65 (zero/65)	mensile
ONLUS ed enti mutualistici	Ricezione istanze ed istruttoria	€ 0,30 (zero/30)	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	€ 0,10 (zero/10)	mensile

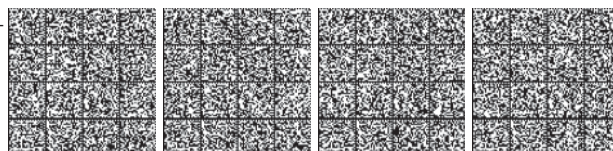


Allegato I**Aspetti generali e comuni**

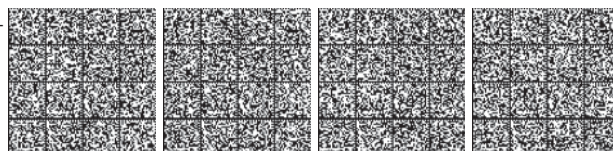
n.	F.A.Q.	Risposta
1	Per le Amministrazioni dello Stato, relativamente alla tematica delle delegazioni convenzionali di pagamento, quale articolazione del MEF è titolata a diramare istruzioni aventi portata generale e con quale strumento?	Ferma restando l'autonomia interna delle varie Amministrazioni dello Stato, si rammenta che le istruzioni generali in materia di delegazioni convenzionali di pagamento sono diramate dalla RGS, stante anche i compiti istituzionali attribuiti nel settore della finanza pubblica – in particolare, dalla legge n. 196/2009 e dal decreto legislativo n. 123/2011 – e dal DAG, in relazione alla gestione del sistema NoiPA. Le più recenti istruzioni, compendiate nella presente circolare, sono il frutto della collaborazione tra la RGS ed il DAG e sono rese fruibili attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale http://www.rgs.tesoro.it
2	E' possibile delegare il DAG-DSII alla stipula di una convenzione unificata in materia di delegazioni convenzionali di pagamento? Quale procedimento occorre seguire?	Le Amministrazioni interessate possono sempre delegare il DAG-DSII alla stipula di convenzioni unificate con istituti di credito e altri soggetti abilitati a concedere finanziamenti nonché con compagnie di assicurazione e ONLUS ed enti mutualistici. Al riguardo, si evidenzia che la stipula di una convenzione unificata consente la razionalizzazione dei processi amministrativi. Inoltre, quanto ai contratti di finanziamento e ai contratti di assicurazione, la convenzione unificata dovrebbe risultare più conveniente per gli stessi dipendenti, stante la più ampia platea dei potenziali fruitori e, quindi, la verosimile offerta di migliori condizioni da parte degli istituti delegatari. Si rammenta che le Amministrazioni interessate possono procedere alla stipula di convenzioni in materia di servizi di pagamento delle retribuzioni, in virtù delle previsioni dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 296/2006, e dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. Peraltro, il DAG-DSII può comunque stipulare, con validità per tutti i dipendenti di cui amministra le partite stipendiali, convenzioni centralizzate in materia di delegazioni convenzionali di pagamento. Si evidenzia che per le assicurazioni RC auto è contemplata solamente la convenzione centralizzata, stipulata a cura del DAG-DSII.
3	Le singole Amministrazioni dello Stato, al di là della possibilità di delegare il DAG-DSII alla stipula di una convenzione unificata in materia di delegazioni convenzionali di pagamento, hanno la facoltà di stipulare, con riferimento alla propria struttura organizzativa, delle convenzioni uniche per l'intero ambito nazionale o, comunque, valide per tutti gli uffici di un determinato ambito territoriale?	Sempreché tale circostanza comporti una semplificazione amministrativa e, quindi, si risolva in un'attuazione dei principi di trasparenza e di efficienza che devono ispirare l'azione delle pubbliche amministrazioni, non sussistono ostacoli alla stipula da parte di un'Amministrazione di convenzioni che abbiano efficacia anche su più uffici, sia centrali sia periferici, appartenenti alla propria struttura organizzativa. Peraltro, si ritiene che le iniziative in tal senso, oltre a rispondere a principi di semplificazione, siano idonee a poter offrire ai dipendenti un'offerta più ampia e, verosimilmente, a condizioni più vantaggiose, specialmente in relazione ad Amministrazioni molto articolate o ramificate sul territorio (potrebbe essere, il caso, ad esempio, di una convenzione stipulata da un Ufficio Scolastico Regionale-USR con efficacia per tutti gli uffici periferici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-MIUR ubicati nella medesima regione nonché per tutte le Istituzioni scolastiche statali vigilate).



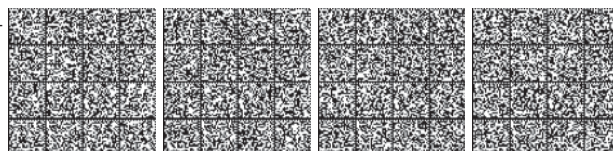
n.	F.A.Q.	Risposta
4	E' possibile per il DAG-DSII procedere direttamente alla stipula di una convenzione centralizzata in materia di delegazioni convenzionali di pagamento?	Sì. A prescindere dalla possibilità per le Amministrazioni di delegare il DAG-DSII alla stipula di convenzioni unificate con istituti di credito e altri soggetti abilitati a concedere finanziamenti nonché con compagnie di assicurazione e ONLUS ed enti mutualistici, il DAG-DSII può procedere autonomamente alla stipula di simili convenzioni. In tale evenienza, le convenzioni stipulate possono essere fruite da tutto il personale con partite stipendiali gestite tramite il sistema NoiPA. Ciò posto, si rammenta che per le assicurazioni RC auto è prevista la stipula di convenzioni esclusivamente con modalità centralizzata e, quindi, solo da parte del DAG-DSII.
5	Le convenzioni stipulate dalle Amministrazioni con gli istituti di credito o, comunque, esercenti il credito nonché con le compagnie di assicurazioni o con le ONLUS e gli enti mutualistici possono essere soggette a rinnovo tacito oppure tale forma di rinnovo è da ritenere assolutamente vietata?	In linea con i principi generali in materia di contratti stipulati da un soggetto pubblico, la previsione di una clausola di rinnovo tacito nella convenzione stipulata non ne implica ineludibilmente l'automatica applicazione, stante pure l'obbligo dell'Amministrazione di operare una valutazione in merito alla prosecuzione del rapporto convenzionale e sulla persistente validità delle relative pattuizioni. Al riguardo, occorre precisare che, di regola, la volontà di obbligarsi da parte della Pubblica amministrazione non può desumersi in via implicita, oltre ad essere comunque necessaria la forma scritta <i>ad substantiam</i> . Pertanto, qualora persista l'interesse dell'Amministrazione a proseguire il rapporto disciplinato dalla convenzione, il rispetto dei summenzionati principi generali comporta l'esplicitazione di una manifestazione di volontà in tal senso da parte dell'Amministrazione stessa, anche per rispondere al principio di trasparenza dell'azione amministrativa. La predetta manifestazione di volontà, poi, non deve sempre tradursi nella stipula <i>ex novo</i> di una distinta convenzione, essendo ammissibile, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e nel presupposto che non si rendano necessarie modifiche, il rinnovo di quella in essere attraverso, ad esempio, un apposito scambio di corrispondenza tra i soggetti abilitati alla stipula. Da quanto esposto, si evince che, nei termini precisati, tale forma di rinnovo, sempreché espressamente prevista dalla convenzione già stipulata, non è vietata, sebbene non sia da ritenere né auspicabile, né preferibile. In ogni caso, comunque, l'Amministrazione che si avvale del sistema NoiPA ha l'onere di dare tempestiva comunicazione, utilizzando esclusivamente lo strumento della PEC, dell'intervenuto rinnovo al DAG-DSII, di cui si rammenta il relativo indirizzo: dcsii.dag@pec.mef.gov.it Per completezza, da quanto sopra illustrato discende, come corollario, che, in assenza di un'esplicita e puntuale clausola contrattuale di rinnovo, è assolutamente da escludere che possa configurarsi una rinnovazione della convenzione semplicemente per <i>facta concludentia</i> . Si rammenta, infine, che scaduta la convenzione, in assenza di un suo rinnovo o di una nuova stipula, non sarà possibile attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento, mentre, ovviamente, resteranno in atto solo quelle già precedentemente perfezionate.



n.	F.A.Q.	Risposta
6	Gli schemi di convenzioni-tipo allegati alla presente circolare – riferiti alle delegazioni convenzionali di pagamento, rispettivamente, per i contratti di finanziamento (Allegato A), per i contratti di assicurazione (Allegato B), per le erogazioni a favore di ONLUS ed enti mutualistici (Allegato C), per i contratti di assicurazione RC auto (Allegato D) – possono essere modificati da parte delle Amministrazioni interessate?	Sì. Infatti, per agevolare i compiti delle Amministrazioni interessate, si è ritenuto opportuno fornire un concreto ausilio di natura documentale – rappresentato, appunto, dai cennati schemi di convenzioni-tipo – senza volere, con ciò, comprimere o, peggio, annullare i margini di autonomia operativa delle Amministrazioni medesime. Va da sé che, comunque, l'autonomia operativa non può giungere a stravolgere l'impianto di base delle precisate convenzioni-tipo, né, tantomeno, ad introdurre elementi non conformi alla normativa, anche di rango secondario, in materia di delegazioni convenzionali di pagamento. Si precisa, infine, che l'allegato D, riservato alle convenzioni inerenti ai contratti di assicurazione RC auto stipulate con modalità centralizzate, è utilizzabile solamente dal DAG-DSII.
7	La presentazione dell'istanza di delegazione convenzionale di pagamento implica, nel caso ne sussistano i relativi presupposti, automaticamente la sua accettazione da parte dell'Amministrazione?	No. Nel rapporto tra il dipendente-delegante e l'Amministrazione-delegata, stante la natura negoziale della delegazione convenzionale, è da escludere l'esistenza di un semplice automatismo nell'accoglimento dell'istanza, contrariamente a quanto vale, invece, per la delegazione legale. Ciò nondimeno, similmente a qualunque altro provvedimento amministrativo, un eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere motivato.
8	Per effettuare il versamento degli oneri amministrativi alla competente Tesoreria dello Stato tramite bonifico, dove è possibile reperire i codici IBAN del cap. 3378 e del cap. 3374, relativi, rispettivamente, agli oneri derivanti da contratti di finanziamento e da contratti di assicurazione?	Per il versamento tramite bonifico degli oneri amministrativi, da eseguire da parte delle Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del sistema NoiPA e degli enti pubblici che se ne avvalgono, le coordinate IBAN di tutti i capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, oltre a poter essere acquisite presso la Banca d'Italia, sono disponibili e consultabili al seguente indirizzo web: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/
9	In quale momento va operato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari?	Si è dell'avviso, per ragioni di semplificazione procedimentale, che gli oneri in discorso debbano essere versati, una volta defalcati dalle trattenute operate al dipendente, contestualmente al trasferimento delle predette trattenute a favore del delegatario, o, comunque, subito dopo e in tempi brevissimi.
10	L'Amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio, dopo aver ritenuto gli oneri amministrativi sulle trattenute stipendiali del dipendente, deve effettuare ogni mese un versamento all'entrata del bilancio dello Stato in modo distinto per ciascun ente delegatario ovvero può effettuare un unico versamento cumulativo?	In assenza di circostanze particolari idonee a motivare una specifica esigenza di versamenti distinti per ciascun ente delegatario, a rigore, ogni mese vanno effettuati – in presenza di più tipologie di delegazioni convenzionali di pagamento – solamente due versamenti in ragione del diverso capitolo di entrata (cap. 3378 per gli oneri derivanti da contratti di finanziamento e da contributi alle ONLUS e agli enti mutualistici, cap. 3374 per quelli scaturenti da contratti di assicurazione) ovvero, in alternativa, un versamento unico, separando, ovviamente, gli importi afferenti ai due capitoli considerati. Va da sé che i suddetti versamenti non possono che essere la risultante della somma degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari, per cui dovrà essere redatta apposita distinta da conservare agli atti per gli opportuni riscontri e per l'ipotesi di controlli successivi.

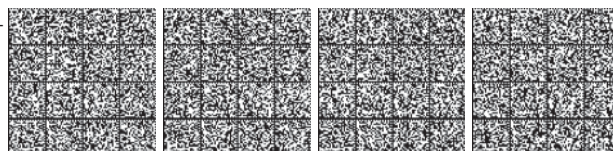


n.	F.A.Q.	Risposta
11	Nell'ipotesi in cui la trattenuta da effettuare a favore del delegatario non abbia trovato capienza nello stipendio del dipendente e, quindi, il periodo di operatività della delegazione dovesse protrarsi oltre la scadenza originariamente prevista, per il periodo eccedente sono egualmente dovuti dal delegatario gli oneri amministrativi?	Sì. In proposito, va ricordato ancora una volta che gli oneri amministrativi non rappresentano che il ristoro dei costi sostenuti dall'Amministrazione per processare le delegazioni convenzionali di pagamento. Pertanto, limitatamente alla misura dell'onere connesso alla trattenuta mensile, lo stesso si rivela dovuto per tutto il tempo in cui l'Amministrazione (tramite il sistema NoiPA o altro sistema di gestione delle partite stipendiali) provvede ad operare le trattenute al dipendente e al successivo accredito a favore del delegatario.
12	La trattenuta stipendiale operata in virtù di una delegazione convenzionale di pagamento può concorrere con altre trattenute, quali, ad esempio, la cessione del quinto o un'altra delegazione?	In linea generale, sì. Ovviamente, non devono essere superati i limiti previsti, secondo cui, salvo ipotesi eccezionali, le trattenute scaturenti da delegazioni convenzionali di pagamento non possono eccedere il venti per cento dello stipendio netto. Ad ogni modo, al dipendente deve essere garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione, per cui, qualora detto limite non potesse essere rispettato per il concorso di altre trattenute, la quota relativa alla delegazione convenzionale deve essere pertinentemente diminuita e, se del caso, anche azzerata. In presenza di più trattenute stipendiali in essere, però, allo scopo di tutelare il dipendente da eccessivi indebitamenti, l'Amministrazione valuterà con rigore la presentazione di un'istanza di delegazione convenzionale di pagamento.
13	Il sopravvenuto pignoramento o sequestro a valere sullo stipendio può avere un'incidenza sulla misura della trattenuta operata per una delegazione convenzionale di pagamento?	Nell'ipotesi di sopravvenuto pignoramento o sequestro, mentre non si hanno effetti sulla eventuale cessione del quinto, la trattenuta per una delegazione convenzionale di pagamento può essere ridotta, allorché non sia garantita al dipendente la fruizione di almeno la metà dello stipendio netto. Nel caso, poi, esistano più trattenute in base a diverse delegazioni convenzionali di pagamento (ad esempio, per una polizza assicurativa e per un contratto di finanziamento), si procederà, di regola, a ridurre prima la trattenuta inerente al contratto più recente. Sul punto, si espone che, nelle statuizioni delle convenzioni-tipo, è fatta salva per l'Amministrazione, che non assume alcuna responsabilità al riguardo, la possibilità di non adempiere – o di adempiere parzialmente – all'impegno assunto nei confronti del delegatario in ragione di fatti dipendenti da azioni giurisdizionali.
14	In cosa si sostanziano, nei loro tratti essenziali, i controlli che gli uffici riscontranti del sistema delle ragionerie devono espletare in ordine al versamento degli oneri amministrativi all'entrata del bilancio dello Stato?	In materia di delegazioni convenzionali di pagamento, preliminarmente, giova ricordare che, nell'ambito del sistema delle ragionerie, le RTS, ormai dal 1° marzo 2011, hanno assunto un ruolo attivo nella gestione delle partite stipendiali attraverso il sistema NoiPA, che, sotto l'aspetto funzionale, è complementare a quello svolto a livello centrale da parte del DAG. Invece, segnatamente sui versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, i controlli sono accentrati nell'UCB presso il MEF, il quale – stante il meccanismo che prevede la ritenzione degli oneri direttamente sulle trattenute stipendiali operate – avrà cura di verificare, soprattutto, la tempestività e la corretta imputazione degli importi versati. Per quanto attiene, in particolare, al riscontro dei versamenti inerenti alle Amministrazioni dello Stato incluse nel sistema NoiPA, l'UCB presso il MEF potrà giovare, per tali operazioni, delle funzionalità del SIE.

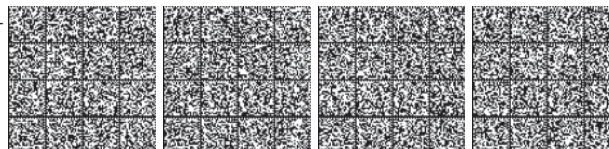


Modulistica

n.	F.A.Q.	Risposta
15	I modelli A, A-1, B e B-1 previsti dalla circolare n. 21/RGS del 2005, in parte modificati dalla circolare n. 13/RGS del 2006, sono ancora utilizzabili?	Sì. La circolare n. 21/RGS del 2005 disciplina precipuamente il rimborso della cessione del quinto dello stipendio e del piccolo prestito, sebbene la modulistica introdotta, in parte modificata dalla circolare n. 13/RGS del 2006, è stata a suo tempo utilizzata anche per la delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di finanziamento. Già con la circolare n. 1/RGS del 2011, si è inteso semplificare la modulistica in discorso, compendiando nel modello C (ora Allegato E) i preesistenti modelli A e A-1 e introducendo il modello D (ora Allegato F) per veicolare in modo più appropriato le delegazioni convenzionali di pagamento, rispettivamente, per i contratti di finanziamento e per i contratti di assicurazione.
16	E' obbligatorio inserire, nei modelli E, F e G, l'indicazione della partita stipendiale nel relativo campo?	L'indicazione della partita stipendiale agevola la trattazione delle istanze delle delegazioni convenzionali di pagamento per i procedimenti gestiti tramite il sistema NoiPA. Tuttavia, la mancanza di tale elemento non comporta l'invalidità della richiesta. Per le partite stipendiali non gestite tramite NoiPA, può essere utilmente fornito, nel campo " <i>partita stipendiale n.</i> ", il numero di matricola del dipendente, sempre al fine di agevolare la trattazione delle istanze.
17	La modulistica afferente alle delegazioni convenzionali di pagamento, segnatamente ai modelli E, F e G, è modificabile, in particolare, da parte degli enti delegatari?	I modelli, come chiarito nella circolare, rappresentano dei facsimili che, nel rispetto degli elementi essenziali che li connotano, possono essere suscettibili di limitate modifiche, mediante l'integrazione di ulteriori dati, utili a processare l'istanza di delegazione convenzionale di pagamento proposta. In proposito, quindi, si rappresenta che non sussistono aprioristiche preclusioni per gli enti delegatari alla predisposizione di propri moduli prestampati (ad esempio, per mostrare il marchio o il logotipo aziendali, per recare qualche personalizzazione o informazione aggiuntiva o, più semplicemente per editare diversamente i campi relativi agli elementi e ai dati da fornire). Vanno, ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalità degli elementi e dei dati richiesti nei modelli facsimili. Quando i moduli predisposti dall'ente delegatario non si limitino alla mera stampigliatura del proprio marchio o logotipo, appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti procedurali, che un esemplare del modello 'personalizzato' sia allegato alla convenzione stipulata, in modo da costituire un utile <i>specimen</i> .
18	Allo scopo di prevenire eventuali errori, è possibile indicare nei modelli E, F e G, anziché le coordinate IBAN del delegatario, gli estremi della convenzione di riferimento in cui le coordinate IBAN sono già presenti?	Sì. Sebbene gli uffici ordinatori dello stipendio, già nell'ordinario processo di trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, prestino particolare attenzione e cura, per ovvie ragioni, al riscontro e all'esatto inserimento delle coordinate IBAN del delegatario, per evitare temuti errori nella compilazione del campo " <i>coordinate IBAN</i> " dei modelli, è ammesso indicare, in alternativa, gli estremi della convenzione di riferimento.

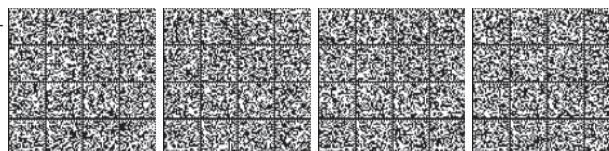


n.	F.A.Q.	Risposta
19	Le istanze di delegazione convenzionale, modelli E, F e G, sottoscritte in originale, ma prive dell'autentica di firma, sono egualmente valide se accompagnate dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del dipendente?	Sì. A norma dell'art. 21, comma 1, e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, le istanze prodotte alla pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del funzionario addetto, che procede all'autentica della sottoscrizione, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. Per ragioni di maggiore cautela, sulla predetta copia fotostatica del documento d'identità deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale del titolare e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto a cui tale copia è allegata (ad esempio, " <i>Copia inerente a richiesta di finanziamento presso società ALFA S.p.a. - Città, data gg/mm/anno</i> ", oppure, " <i>Copia inerente a polizza di assicurazione con società BETA S.p.a. - Città, data gg/mm/anno</i> ", oppure, ancora, " <i>Copia inerente a contribuzioni a favore della ONLUS GAMMA - Città, data gg/mm/anno</i> "). Ovviamente, in tale circostanza non sarà compilata la parte del modello <i>Autentica di firma</i> e nell'elenco degli allegati dovrà essere indicato il documento di identità, unito in copia.
20	Una volta perfezionato il modello per la delegazione convenzionale di pagamento, debitamente autorizzato dall'Amministrazione, il successivo inoltro all'ufficio ordinatore dello stipendio da chi va curato?	L'inoltro dell'istanza di delegazione convenzionale di pagamento all'ufficio ordinatore dello stipendio va curata direttamente dall'Amministrazione che ha autorizzato la delegazione stessa. Con l'occasione, si ricorda che per le Amministrazioni centrali dello Stato, di regola, l'ufficio ordinatore dello stipendio è l'ufficio del personale, mentre per le Amministrazioni periferiche dello Stato assume detto ruolo, per lo più, la RTS territorialmente competente.
21	Nel modello delle delegazioni convenzionali di pagamento è precisato che il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente al delegatario ogni suo trasferimento. Per i contratti di finanziamento e i contratti di assicurazione è pure specificato che il dipendente si obbliga a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle trattenute necessarie all'estinzione del debito (nel caso di finanziamento) o del pagamento del premio (nel caso di assicurazione). Tale impegno esime l'Amministrazione dal fornire la comunicazione in merito prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 895/1950?	No. L'impegno che il dipendente assume sottoscrivendo l'istanza per avvalersi della delegazione di pagamento convenzionale è chiaramente aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 36 del regolamento emanato con il D.P.R. n. 895/1950 e non sostitutivo o alternativo. Pertanto, l'Amministrazione è tenuta egualmente ad effettuare le previste comunicazioni al delegatario.
22	E' importante che il dipendente indichi nell'istanza di delegazione convenzionale i propri recapiti?	Sì. In particolare, è di estrema importanza che sia indicato l'indirizzo di posta elettronica - non necessariamente avente un dominio 'istituzionale' - in quanto, qualora durante l'esame dell'istanza di delegazione convenzionale di pagamento dovessero emergere delle irregolarità o delle carenze ritenute sanabili, l'Amministrazione provvederà, ordinariamente e salvo casi eccezionali, a formulare solo per posta elettronica la richiesta delle necessarie integrazioni o modifiche. Parimenti per posta elettronica verrà data notizia al dipendente circa l'eventuale determinazione negativa in merito all'istanza avanzata.

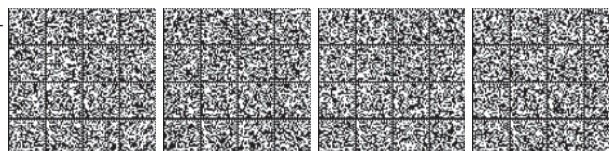


Finanziamenti

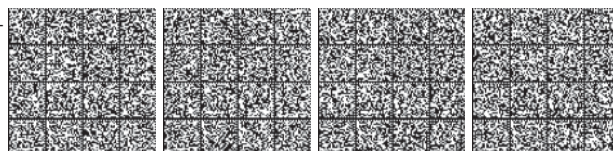
n.	F.A.Q.	Risposta
23	Cosa è il TEG e dove è possibile verificare il tasso limite?	Il TEG è il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, rilevato trimestralmente dal MEF, sentita la Banca d'Italia, a norma dell'art. 2 della legge n. 108/1996. Il decreto ministeriale sulla rilevazione trimestrale del TEG è pubblicato sul sito del MEF-Dipartimento del Tesoro al seguente indirizzo: http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/
24	Per la richiesta di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di finanziamento, qual è la modulistica da utilizzare?	La modulistica da utilizzare per chiedere di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di finanziamento è rappresentata dal modello E, allegato alla presente circolare (sostanzialmente coincidente con il modello C, allegato alla circolare n. 1/RGS del 2011). In proposito, si rammenta che il modello B e il modello B-1, previa richiesta, sono rilasciati dall'ufficio competente e sono finalizzati a suffragare la domanda di finanziamento avanzata dal dipendente.
25	Quale ufficio è competente a rilasciare il modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota"?	La competenza, al riguardo, è dell'ufficio ordinatore dello stipendio.
26	Il rilascio del modello B-1, sull'impegno dell'Amministrazione circa la c.d. "messa in quota", implica l'avvio automatico delle trattenute stipendiali a carico del dipendente?	No. L'operatività concreta della trattenuta stipendiale è subordinata all'erogazione materiale del finanziamento stesso da parte dell'istituto mutuante, anche allo scopo di evitare che il dipendente possa subire la trattenuta senza aver ancora ricevuto il finanziamento richiesto.
27	Quando deve essere controllato il rispetto del tasso praticato dall'istituto mutuante nel contratto di finanziamento rispetto al tasso soglia e quale ufficio è competente ad espletare detto controllo?	Il controllo sulla correttezza del tasso praticato dall'istituto mutuante va svolto in più occasioni e può coinvolgere vari uffici. In sede di stipula della convenzione, l'Amministrazione stipulante deve verificare che il tasso inteso praticare dall'istituto mutuante non superi il limite oltre il quale i tassi, a norma dell'art. 644 c.p., sono definiti sempre usurari. Successivamente, in occasione dell'esame dell'istanza di delegazione convenzionale per un contratto di finanziamento, è l'ufficio ordinatore dello stipendio ovvero il competente ufficio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente che procedono a verificare che il tasso effettivamente praticato al dipendente non superi quello indicato in convenzione. Nel corso del periodo di rimborso attraverso le trattenute stipendiali operate in virtù della delegazione convenzionale di pagamento, se non diversamente disposto nella convenzione, incombe, invece, al competente ufficio dell'Amministrazione che ha stipulato la convenzione verificare, trimestralmente, che il tasso praticato non superi, a causa degli intervenuti mutamenti del mercato, il tasso convenzionalmente previsto e, ovviamente, anche quello oltre il quale è configurabile la fattispecie di usura. Nell'espletamento delle predette operazioni di verifica, per il controllo del solo rispetto del tasso di usura, l'Amministrazione che si avvale del sistema NoiPA per la gestione delle partite stipendiali può anche giovare delle eventuali comunicazioni rese in proposito dal DAG-DSII in via telematica. Si precisa che per le convenzioni centralizzate, il controllo del tasso soglia è curato dal DAG-DSII, essendo l'Amministrazione stipulante.



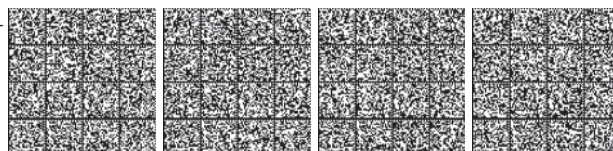
n.	F.A.Q.	Risposta
28	Per le verifiche inerenti al rispetto del tasso soglia dei contratti di finanziamento – anche con riguardo ai limiti in materia di usura – a quale delle categorie di operazioni creditizie indicate nel decreto ministeriale previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 occorre avere riguardo?	L'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 prevede che le operazioni finanziarie, al fine della rilevazione del TEG, siano classificate annualmente per categorie omogenee con decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia. Il decreto ministeriale più recente – avute presenti le <i>“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”</i> emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 200 del 29 agosto 2009 – è stato adottato il 24 dicembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2014. Ciò precisato, dall'esame degli atti richiamati, si evince che, relativamente alle delegazioni di pagamento, occorre avere riguardo alla Categoria 10 <i>“Altri finanziamenti”</i> delle indicate Istruzioni di Banca d'Italia, corrispondente alla categoria <i>“Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”</i>.
29	E' possibile che la delegazione convenzionale di pagamento, in relazione a contratti di finanziamento, abbia una durata superiore al presumibile restante periodo di lavoro del dipendente-mutuatario?	Ordinariamente no. Ragioni di natura interpretativa, di prudenza nonché, non da ultimo, di tutela del dipendente interessato inducono a ritenere che, di norma, non sia assentibile, pur in assenza di un esplicito e inequivocabile divieto normativo, la delegazione convenzionale di pagamento che preveda sin dall'origine, per il rimborso del finanziamento ottenuto, un piano di rimborso avente una durata superiore al presumibile periodo di servizio del dipendente-mutuatario. D'altra parte, dal punto di vista logico, la struttura della delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di finanziamento, anche in virtù dell'incancellabile esistenza di uno spazio valutativo dell'Amministrazione, presuppone che il piano di rimborso sia temporalmente coerente, quantomeno sotto un profilo teorico, con il presumibile periodo di servizio del dipendente. Pertanto, non potranno che essere valutate con estremo rigore le istanze di delegazione convenzionale volte a veicolare un contratto di finanziamento che presenti un piano di rimborso avente una durata maggiore di quella del residuo periodo di lavoro del dipendente-mutuatario. Pertanto, deve risultare dalla documentazione prodotta che la circostanza è ben nota sia al dipendente-delegante sia all'istituto mutuante. Naturalmente, l'Amministrazione non risponde nei confronti del delegatario per l'eventuale inadempienza da parte del dipendente, una volta cessato dal servizio, a prescindere dalla causa. Da ultimo, è appena il caso di soggiungere, per completezza, che in nessun frangente e per nessuna ragione la delegazione convenzionale di pagamento per contratti di finanziamento può avere una durata superiore ai dieci anni.
30	Gli uffici del MEF deputati a gestire le partite stipendiali tramite il sistema NoiPA, in aggiunta al controllo operato sul TEG in relazione al tasso soglia oltre il quale è configurabile la fattispecie di usura, hanno l'obbligo di effettuare ulteriori controlli in merito agli altri tassi (ad esempio, TAEG ed ISC) dedotti in convenzione e nell'istanza di delegazione?	In via generale, il controllo che l'istanza di delegazione convenzionale di pagamento non contenga clausole o pattuizioni significativamente difformi dalle condizioni previste dalla convenzione deve essere effettuato, in sede istruttoria, da parte degli uffici deputati a gestire le partite stipendiali, secondo le modalità e le statuizioni stabilite nella convenzione stessa.



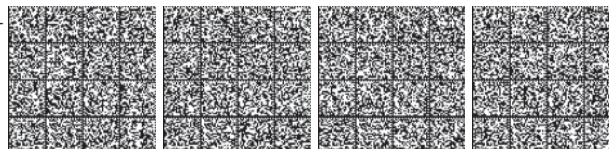
n.	F.A.Q.	Risposta
31	Per gli istituti e le società esercenti il credito è obbligatorio indicare, in sede di convenzione, il numero d'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141/2010?	Sì. Infatti, i soggetti che esercitano nei confronti del pubblico e in via professionale le attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi – come definite dal decreto 17 febbraio 2009, n. 29, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – devono risultare iscritti nel relativo albo. Tale albo è consultabile sul sito della Banca d'Italia, al seguente indirizzo: https://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-albi-elencchi
32	Come si calcola il limite del tasso d'interesse oltre il quale si configura l'usura?	Sino al 13 maggio 2011, a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996, il limite oltre il quale i tassi sono considerati sempre usurari si ricavava aumentando della metà il TEG risultante dal decreto ministeriale, adottato a norma del precedente comma 1, relativamente alla categoria di operazioni finanziarie in cui il credito è compreso. Nel caso di specie, dunque, il tasso soglia di usura è determinato aumentando della metà il TEG inerente alla categoria <i>“Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”</i> . Con effetto dal 14 maggio 2011, il menzionato art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996 è stato modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011. In base alla modifica introdotta, il tasso di usura non può mai essere superiore a otto punti percentuali del TEG di riferimento e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto. In pratica, per valori del TEG pari o superiori a sedici punti percentuali, per verificare il tasso di usura, va semplicemente aumentato il valore di otto punti percentuali, mentre per valori inferiori a sedici punti percentuali occorre operare un aumento del TEG di un quarto e sommare al risultato ottenuto ulteriori quattro punti percentuali.
33	Nel caso di rinnovo di un finanziamento, per dimostrare l'avvenuta estinzione del precedente, è necessario produrre la quietanza liberatoria?	No. E' sufficiente produrre il piano del conto estintivo e il bonifico finale (in cui è evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica <i>Eseguito</i> o similare) con il quale è stato tempestivamente saldato il finanziamento precedentemente in essere.
34	In presenza della cessione del quinto dello stipendio e di un piccolo prestito, è possibile attivare una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento?	Ordinariamente no. Fintantoché sono attive le contemporanee trattenute per la cessione del quinto dello stipendio e del piccolo prestito, di norma, non è possibile assentire anche una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento. In proposito, si sottolinea che, ad ogni modo, al dipendente deve essere garantita la conservazione di metà dello stipendio netto. Allo scopo di tutelare il dipendente da eccessivi indebitamenti, in simili casi, l'Amministrazione valuterà con estremo rigore la presentazione di un'istanza di delegazione convenzionale di pagamento.
35	Nel caso di cessione del quinto dello stipendio e di pignoramento in essere, può essere assentita una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento?	Ordinariamente no. Infatti, salvo casi marginali (pignoramento per importi minimi, in termini relativi, dello stipendio; ricorrenza di condizioni eccezionali per giungere a trattenute sino alla metà dello stipendio), è da ritenere che, pure se la misura massima delle trattenute consentita dalla legge non è stata raggiunta, evidenti ragioni di tutela del dipendente e di cautela suggeriscono, in presenza di una cessione del quinto e di un pignoramento, di non dar corso all'eventuale istanza di delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento.



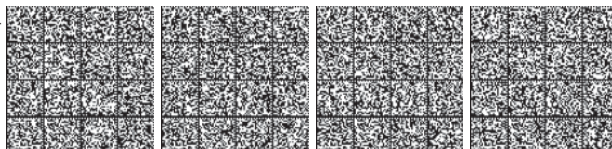
n.	F.A.Q.	Risposta
36	Allo scopo di rendere più celeri e semplici gli adempimenti connessi alla delegazione convenzionale di pagamento inerente ad un contratto di finanziamento, è possibile, anziché ricorrere ai dati forniti tramite Creditonet, utilizzare la quota evidenziata nel cedolino unico come "Quinto cedibile"?	No. La quota di "Quinto cedibile" evidenziata nel cedolino unico si riferisce al momento dell'emissione dello stipendio. Dopo tale momento, la base stipendiale su cui va calcolato il quinto cedibile potrebbe essersi, nel frattempo, modificata (ad esempio, per la presenza di ritenute fiscali operate solo in alcuni mesi dell'anno, quali l'addizionale regionale all'IRPEF), per cui la quota indicata nel cedolino risulterebbe, in realtà, non corretta.
37	Nel caso il contratto di finanziamento sia stato promosso o concluso tramite un agente in attività finanziaria, è necessario che l'agente sia monomandatario?	Non necessariamente. In virtù delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141/2010 – il cui art. 11 ha inserito l'art. 128- <i>quater</i> nel decreto legislativo n. 385/1993 – in materia di contratti di credito ai consumatori e di testo unico bancario, il contratto può essere validamente stipulato tramite agenti in attività finanziaria non monomandatari, allorché ricorrono le circostanze previste dall'anzidetto art. 128- <i>quater</i> , fatte salve, naturalmente, le eventuali diverse previsioni della convenzione in essere.
38	Per la promozione o la conclusione di contratti di finanziamento, le banche, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, le SGR, le SICAV, le imprese assicurative, gli istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. sono tenuti ad avvalersi necessariamente di agenti in attività finanziaria?	No. L'art. 12 del decreto legislativo n. 141/2010 statuisce che, tra gli altri, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria: 1) la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A.; 2) la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 58/1998, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario; 3) la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel RUI di cui all'art. 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 209/2005, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo n. 385/1993. Pertanto, la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti possono essere effettuate anche dai soggetti appena elencati.
39	In presenza di una trattenuta per una delegazione convenzionale di pagamento relativa ad un contratto di finanziamento è possibile attivare un'ulteriore trattenuta mediante una nuova delegazione convenzionale di pagamento relativa sempre ad un contratto di finanziamento?	No. Fino a quando è attiva la trattenuta scaturente da una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento non è possibile, soprattutto per ragioni gestionali e tecniche, attivare una trattenuta ulteriore, in aggiunta a quella già in essere, derivante da una nuova istanza di delegazione convenzionale di pagamento concernente un secondo contratto di finanziamento.



n.	F.A.Q.	Risposta
40	Per la stipula di un contratto di finanziamento da estinguere tramite delegazione convenzionale di pagamento, in assenza di specifiche indicazioni nella convenzione in essere, è indispensabile l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento, riguardo alla copertura dei rischi di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (in pratica, premorienza e cessazione anticipata dal servizio)?	La richiesta di una garanzia assicurativa idonea a coprire la restituzione del finanziamento all'accadimento di alcuni specifici eventi – obbligatoria nel caso di cessione del quinto dello stipendio – trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dai rischi relativi. Pur tuttavia, si reputa che, qualora entrambe le parti contraenti – istituto mutuante e dipendente-mutuatario – diano contezza di essere consapevoli delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950, l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa. In concreto, la garanzia assicurativa non è condizione obbligatoria o indefettibile per assentire la richiesta di delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di finanziamento, sempreché la convenzione stipulata non contenga una specifica previsione in tal senso.
41	Per le delegazioni convenzionali di pagamento inerenti ai contratti di finanziamento, la trattenuta da operare mensilmente sullo stipendio del dipendente può essere effettuata indipendentemente dall'avvenuta erogazione del finanziamento?	No. Per esigenze di tutela del dipendente, onde evitare che le trattenute sullo stipendio possano materialmente iniziare prima dell'erogazione del finanziamento – il quale costituisce l'obiettivo della richiesta del medesimo dipendente – va preliminarmente dimostrato che il finanziamento sia stato effettivamente somministrato. In proposito, sarà chiaramente a cura del dipendente interessato o dell'istituto finanziario fornire un'adeguata comunicazione al riguardo. E', comunque, facoltà dello stesso dipendente-mutuatario rendere, in alternativa, un'esplicita dichiarazione sull'avvenuto accredito a suo favore della somma mutuata.
42	Nel caso del rinnovo di un contratto di finanziamento ovvero della sua sostituzione con un nuovo contratto, anche con un differente istituto finanziario, per operare la trattenuta sullo stipendio del dipendente nella nuova misura convenuta, occorre attendere l'avvenuta comunicazione dell'estinzione del finanziamento precedente?	Sì. A tal fine, il dipendente interessato oppure uno degli istituti finanziari coinvolti dovranno fornire la dimostrazione, attraverso idonea documentazione (quale, ad esempio, la produzione del piano del conto estintivo e il bonifico finale risultato andato a buon fine), dell'avvenuta tempestiva estinzione del precedente finanziamento e dell'avvenuta somministrazione delle somme afferenti al nuovo. Allo scopo, le relative comunicazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica, allegando copia digitalizzata della pertinente documentazione. In particolare, la dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento dovrà essere fornita contestualmente all'avvenuta comunicazione della somministrazione del nuovo finanziamento. Rientra, poi, nelle valutazioni di carattere istruttorio dell'Amministrazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessità sulla documentazione pervenuta in copia, l'esibizione dell'atto originale o di una copia conforme.
43	Per le delegazioni convenzionali di pagamento inerenti ai contratti di finanziamento è applicabile anche la disciplina concernente la cessione del quinto dello stipendio?	Nella convenzione-tipo è contenuto un rinvio generale, con funzione di norma di chiusura, alla disciplina prevista per la cessione del quinto dello stipendio. Pertanto, malgrado l'esistenza di differenze sostanziali tra gli istituti in argomento, è possibile, nell'ipotesi di fattispecie non contemplate dalla convenzione stipulata, applicare alla delegazione convenzionale di pagamento le regole dettate per la cessione del quinto, in quanto compatibili e nei limiti in cui sia ravvisabile un'effettiva assimilabilità dei due istituti, ricorrendo all'interpretazione analogica.

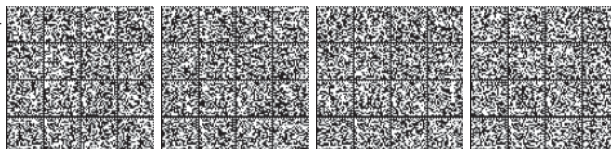


n.	F.A.Q.	Risposta
44	E' da ritenersi consentita l'applicazione da parte dell'istituto mutuante della prededuzione dal capitale erogato al dipendente degli eventuali interessi di preammortamento?	Preliminarmente, va precisato che non sussistono, a priori, preclusioni per l'applicazione, ricorrendone i presupposti, degli interessi di preammortamento sul finanziamento erogato dall'istituto mutuante. In proposito, si è dell'avviso che assuma, comunque, fondamentale importanza la convenzione stipulata tra l'Amministrazione e l'istituto mutuante, atto nel quale siffatta tematica deve trovare una propria esplicita regolamentazione, per ragioni di tutela e di trasparenza. In generale, per avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento, è la convenzione stipulata a monte tra Amministrazione e delegatario che, in concreto, si pone come disciplina di riferimento per i singoli contratti stipulati dal dipendente-delegante e il medesimo delegatario. Ne discende che la prededuzione sul finanziamento erogato al dipendente degli interessi di preammortamento non può configurare, allorché risultassero rispettate le prescrizioni convenzionali, una ragione ostativa al perfezionamento della richiesta di delegazione convenzionale di pagamento.
45	Relativamente ai dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo determinato, il piano di rimborso del finanziamento tramite delegazione convenzionale di pagamento può eccedere il periodo di tempo previsto per la scadenza del medesimo contratto di lavoro?	Ordinariamente no. In generale, la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento non può eccedere il rimanente periodo di tempo del contratto di lavoro. Ragioni di natura interpretativa, di prudenza nonché, non da ultimo, di tutela del dipendente interessato inducono a ritenere che, di norma, non sia assentibile, pur in assenza di un esplicito divieto normativo, la delegazione convenzionale di pagamento che preveda, per il rimborso del finanziamento ottenuto, un piano di rimborso avente una durata superiore alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente-mutuatario. Non sembra peregrino ricordare che il piano di rimborso deve avere una sua coerenza, sotto il profilo temporale, con il restante periodo di servizio del dipendente. Tra l'altro, non può essere dimenticato che l'art. 13 del D.P.R. n. 180/1950 prevede, per il personale assunto con contratto a tempo determinato, come la cessione del quinto dello stipendio non possa eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso. Ciò precisato, fermo restando che dovranno essere valutate con estremo rigore le istanze di delegazione convenzionale di pagamento il cui contratto di finanziamento presenti un piano di rimborso avente una durata maggiore di quella del residuo periodo di lavoro del dipendente-mutuatario, in considerazione del rilievo delle volontà del delegante e del delegatario nelle fattispecie in discorso, non sembra potersi escludere a priori e in assoluto una pattuizione in tal senso, sempreché contenuta, oltre che nel contratto di finanziamento, anche nella relativa convenzione stipulata tra l'Amministrazione e l'istituto delegatario. Va da sé che, ad ogni modo, l'Amministrazione-delegata, una volta conclusosi il rapporto di lavoro del dipendente per scadenza del termine, non ha più alcun obbligo nei confronti dell'istituto delegatario.

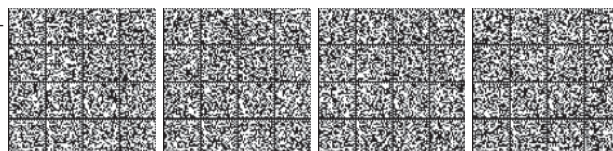


Assicurazioni

n.	F.A.Q.	Risposta
46	Nell'ipotesi della stipula di più contratti di assicurazione (sanitaria, sulla vita, ecc.) il dipendente deve procedere a produrre separate istanze di delegazione convenzionale di pagamento?	Ordinariamente sì. A ben vedere, anche se i contratti sono stipulati con una stessa compagnia di assicurazione, si tratta di differenti rapporti giuridici che, tra l'altro, solo in via occasionale possono avere la medesima durata. Pertanto, dal punto procedimentale, vanno prodotte separate istanze di delegazione che devono essere considerate in modo distinto anche relativamente all'applicazione degli oneri amministrativi conseguenti. In ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono tra loro strettamente interconnessi e praticamente indivisibili, potrà essere valutata discrezionalmente dall'Amministrazione – su richiesta dell'istituto delegatario che, a tal fine, li considererà come un solo contratto – la possibilità di considerare gli stessi in modo unitario, anche ai fini della determinazione degli oneri amministrativi, non comportando un'apprezzabile incidenza sugli ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, è il caso di specificare che il contratto concernente il c.d. "pacchetto assicurativo", volto ad assicurare più rischi congiuntamente, va ordinariamente trattato come un unico contratto, sempreché considerato unitariamente anche dalla compagnia di assicurazione.
47	Da quando decorre il contratto di assicurazione nell'ipotesi in cui il premio sia corrisposto avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento?	Per tutti i tipi di assicurazione, il pagamento del premio, per il contraente assicurato, costituisce un obbligo cogente vero e proprio, nel senso che la copertura del rischio avviene solo allorquando il premio è stato pagato. L'art. 1901 c.c. prevede, infatti, che, sino al momento dell'intervenuto pagamento del premio, il contratto di assicurazione resta sospeso: il contratto, pur giuridicamente efficace, non copre, però, il rischio dedotto nello stesso. L'anzidetto principio è ritenuto valido per tutti i tipi di assicurazione (responsabilità civile, danni, vita, ecc.), sebbene, relativamente ai premi successivi al primo, la disciplina legislativa contempra svariati effetti conseguenti al mancato pagamento del premio, anche in dipendenza della tipologia di polizza. Va chiarito, però, che è pienamente legittima la clausola derogatoria, in quanto più favorevole all'assicurato, con la quale si prevede la piena efficacia del rapporto assicurativo sin dalla sua decorrenza, nonostante il mancato pagamento del premio (Cassazione, sez. III, sent. n. 9462 del 26 settembre 1997, e sez. I, sent. n. 3771 del 29 marzo 1993). Ad ogni modo, in assenza di clausole più favorevoli all'assicurato, solo con il pagamento del primo premio assicurativo la copertura del rischio è sicuramente effettiva. Quanto esposto sottolinea chiaramente l'importanza che assume procedere tempestivamente e senza ritardi ad effettuare la trattenuta stipendiale – in particolare, quella afferente al pagamento della prima rata del premio assicurativo – derivante dal contratto di assicurazione.

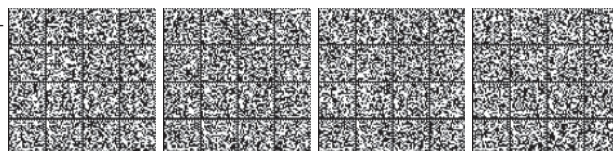


n.	F.A.Q.	Risposta
48	Avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, possono essere pagati i premi assicurativi per la copertura di rischi afferenti a qualsiasi immobile?	No. La disponibilità dell'Amministrazione ad erogare un siffatto servizio di pagamento per conto del proprio dipendente, attraverso l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, non può essere dilatata oltremisura, sino a ricomprendere qualunque contratto faccia capo al dipendente medesimo. Il predetto istituto, in concreto, è fruibile allorché sussistano anche degli interessi latamente generali, a fianco di quelli personali del dipendente interessato. Relativamente agli immobili, stante la rilevanza per la persona umana della casa di abitazione, è possibile avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento soltanto per corrispondere i premi derivanti da polizze di assicurazione contratte per salvaguardare l'integrità della sola abitazione principale e preservare il dipendente dai rischi scaturenti dal possesso della stessa.
49	Per avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di assicurazione, cosa si intende per abitazione principale o casa di abitazione?	L'abitazione principale è quella in cui la persona dimora abitualmente e nella quale ha la propria residenza e, ordinariamente, il proprio domicilio (artt. 43 e 44 c.c.). Per potersi avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di assicurazione sull'abitazione, stante pure le presunzioni di legge sulla coincidenza della residenza anagrafica con quella effettiva (Cassazione, sez. I, sent. n. 662 del 21 gennaio 2000) e con il domicilio (Cassazione, sez. I, sent. n. 24852 del 22 novembre 2006), la polizza di assicurazione deve riferirsi esclusivamente alla casa di residenza anagrafica del dipendente e limitatamente all'assicurazione dei danni collegati al possesso della medesima casa.
50	Ai fini della delegazione convenzionale di pagamento, in ordine all'abitazione principale, tra i rischi che possono essere assicurati rientrano anche quelli derivanti da terremoto e calamità naturali?	Sì. Per tutti i rischi inerenti alla casa di abitazione che hanno formato oggetto del contratto di assicurazione (incendio, scoppio o esplosione, responsabilità civile, ecc.) è possibile corrispondere i relativi premi avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento.
51	Qual è il soggetto abilitato a sottoscrivere, per l'istituto delegatario, il modello F?	Nel modello F è previsto che la parte riservata all'istituto delegatario rechi il relativo timbro e sia firmata. A comprova dell'esistenza di una polizza assicurativa, il soggetto abilitato alla sottoscrizione non può che essere identificato nell'intermediario che ha proposto e concluso il relativo contratto (agente, sub-agente, ecc.) e che, dunque, provvederà ad apporre la propria firma, unitamente al relativo timbro.
52	In cosa consistono e quali sono le spese complessive da indicare nel modello F?	Le spese complessive richiamate nel modello F attengono ad eventuali costi addizionali – per lo più derivanti da prestazioni aggiuntive di natura amministrativa o gestionale (apposita spedizione della quietanza valida ai fini fiscali, ecc.) – che le società di assicurazione, sulla base delle condizioni contenute nella polizza stipulata, possono, in taluni casi, porre a carico degli assicurati.



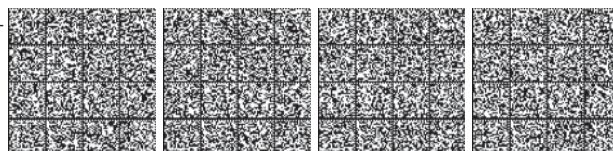
Assicurazioni RC auto

n.	F.A.Q.	Risposta
53	Da quando decorre la copertura assicurativa del contratto RC auto nell'ipotesi in cui il premio sia corrisposto avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento?	Come specificato nella pertinente convenzione-tipo (Allegato D), la copertura assicurativa, in deroga alle previsioni dell'art. 1901, primo comma, c.c., decorre necessariamente dalla data indicata nel contratto e non dal primo pagamento. Invero, tale effetto è inevitabile, stante i tempi tecnici necessari, indicativamente stimabili intorno a due mesi, per poter attivare la trattenuta stipendiale ed eseguire il conseguenziale pagamento a favore della compagnia assicurativa, a seguito della delegazione convenzionale di pagamento.
54	Il contratto di assicurazione RC auto il cui premio è corrisposto mediante delegazione convenzionale di pagamento può avere una durata superiore all'anno?	No. Sebbene l'art. 170-bis del decreto legislativo n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, prevede che, su richiesta dell'assicurato, tale tipologia di contratto può essere di un anno più una frazione di anno, e nonostante l'art. 1899 c.c. contempli coperture di durata poliennale, stante il meccanismo delineato per il pagamento dei premi tramite delegazione convenzionale, la durata contrattuale deve essere invariabilmente di dodici mesi, pari al numero delle trattenute stipendiali da effettuare a tale titolo. Di converso, va da sé che, ovviamente, non è possibile attivare la delegazione convenzionale qualora il contratto abbia una durata inferiore a dodici mesi.
55	Quali sono le coperture assicurative accessorie che possono essere inserite nel contratto RC auto?	Le coperture assicurative, costituenti garanzie accessorie al contratto RC auto, possono essere varie a seconda dei servizi resi da ciascuna compagnia. Nell'evidenziare, comunque, che ai fini della delegazione convenzionale di pagamento siffatte garanzie devono avere la medesima durata del contratto 'principale' cui accedono, se ne fornisce, a titolo meramente esemplificativo, un elenco: incendio e furto; rottura cristalli; danni subiti dal veicolo (c.d. "kasko"); atti vandalici, eventi naturali e socio-politici; ritiro patente; assistenza legale; assistenza stradale; infortuni del conducente; imprevisti. Si aggiunge che, trattandosi di garanzie accessorie, è da ritenersi che ricorra il caso del c.d. "pacchetto assicurativo", per cui sono dovuti gli oneri amministrativi con riferimento ad un solo contratto.
56	E' possibile il rinnovo tacito dei contratti di assicurazione RC auto?	No. L'art. 170-bis del decreto legislativo n. 209/2005 vieta espressamente la possibilità di inserire nel contratto clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
57	Possono formare oggetto del contratto di assicurazione RC auto anche motoveicoli e natanti?	Sì. In presenza dei presupposti e delle condizioni previsti, anche il pagamento dei premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile stipulate dal dipendente per un motoveicolo o per un natante può essere effettuato tramite delegazione convenzionale. In ogni caso, sono da considerarsi esclusi da siffatta possibilità i contratti riguardanti i mezzi adibiti ad uso commerciale (ad esempio, autobus, camioncini, furgoni, ecc.) nonché i mezzi d'opera (quali, trattori agricoli, escavatori, autocarri, autotreni, ecc.).

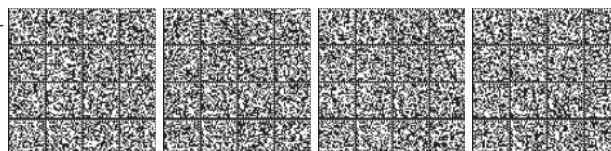


ONLUS ed enti mutualistici

n.	F.A.Q.	Risposta
58	Quali sono le ONLUS e le organizzazioni alle quali è possibile destinare un contributo periodico mediante delegazione convenzionale di pagamento?	Le ONLUS sono organizzazioni senza scopo di lucro aventi utilità sociale, operanti esclusivamente con finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori: assistenza sociale e sanitaria e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Nelle ONLUS rientrano le c.d. "ONLUS di diritto", costituite dagli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali, dalle organizzazioni non governative-ONG riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nonché dalle cooperative sociali iscritte nella sezione a "mutualità prevalente" – speciale sottosezione riservata alle cooperative che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge – dell'Albo nazionale delle società cooperative, tenuto dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Sono, poi, assimilati alle ONLUS, in ragione delle attività svolte nei citati settori (c.d. "ONLUS parziali"), gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno. I dipendenti, tramite delegazione convenzionale di pagamento, possono devolvere contributi a favore di tutti i predetti soggetti. Infine, nel delineato perimetro delle ONLUS rientrano, limitatamente ai fini delle delegazioni convenzionali di pagamento, anche le altre organizzazioni per le quali la legislazione tributaria riconosce al donante il diritto alla detrazione o alla deduzione, ai fini dell'IRPEF, delle somme erogate (università e fondazioni universitarie; istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici; enti parco regionali e nazionali).
59	Quali sono gli enti mutualistici ai quali è possibile destinare un contributo periodico mediante la delegazione convenzionale di pagamento?	In aggiunta alle ONLUS, è possibile per il dipendente destinare un contributo, per lo più rappresentato dalla quota associativa, a favore di enti mutualistici senza scopo di lucro – normalmente costituiti sotto il profilo giuridico in associazioni – connotati dal perseguire un'attività di tutela e promozione degli associati, ispirandosi al principio dell'aiuto reciproco. In tali enti – spesso denominati casse mutue o società di mutuo soccorso – possono annoverarsi, ad esempio, gli enti con fine di solidarietà costituiti tra i dipendenti di una medesima Amministrazione o di una sua branca, tra gli ex dipendenti, ecc. In nessun caso, comunque, può trattarsi di enti costituiti in forma di società commerciale.
60	E' previsto un importo minimo per la devoluzione del contributo ad una ONLUS o ad un ente mutualistico?	Sì. Per evidenti ragioni pratiche, il contributo o la quota associativa da trattenere mensilmente non possono essere di misura inferiore a cinque euro, corrispondenti a sessanta euro annui.
61	E' possibile attivare più di una delegazione convenzionale di pagamento a favore di ONLUS ed enti mutualistici?	Sì. Ovviamente, per ogni ONLUS ed ente mutualistico va presentata una distinta istanza di delegazione convenzionale, con il relativo pagamento degli oneri amministrativi da parte dell'ente delegatario.

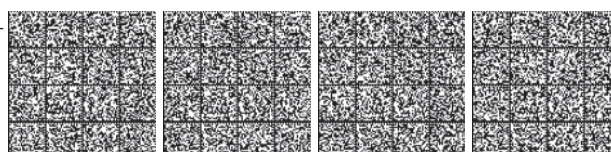


n.	F.A.Q.	Risposta
62	I contributi versati alle ONLUS, qualora legittimino una detrazione o ad una deduzione fiscale, comportano necessariamente che il dipendente – la cui partita stipendiale è gestita dal sistema NoiPA – per fruire dei predetti benefici, debba presentare la dichiarazione dei redditi?	No. Il sistema NoiPA provvederà direttamente a calcolare e a considerare nella liquidazione degli emolumenti la misura delle detrazioni e deduzioni spettanti al dipendente in virtù delle trattenute operate. Parimenti, anche le Amministrazioni che utilizzano altri sistemi per la gestione delle partite stipendiali potranno seguire la stessa procedura. Va, comunque, sottolineato che non è sempre vero che le somme erogate tramite delegazione convenzionale di pagamento e destinate a ONLUS ed enti mutualistici rientrino automaticamente tra quelle per le quali spettino i predetti benefici fiscali. La spettanza di siffatti benefici dovrà essere verificata dall'Amministrazione in sede di stipula della convenzione e annualmente controllata, onde riscontrarne la permanenza, anche in relazione ad eventuali modifiche normative nel frattempo intervenute. In definitiva, le detrazioni e le deduzioni fiscali saranno operate solo al ricorrere dei presupposti determinati dalla legge tributaria.
63	Sono previste una durata minima e una durata massima per le trattenute inerenti ai contributi versati alle ONLUS o agli enti mutualistici?	Sì. La durata minima non può essere inferiore, per ragioni tecniche, a dodici mesi, mentre, in analogia con quanto illustrato per i contratti di finanziamento, la durata massima non può eccedere i dieci anni, corrispondenti a centoventi trattenute mensili.
64	L'importo del contributo periodico a favore di ONLUS o enti mutualistici deve essere fisso o può essere variabile?	L'importo deve essere necessariamente fisso. L'eventuale mutamento, in aumento o in diminuzione, di tale importo implica la presentazione di una nuova istanza di delegazione convenzionale di pagamento, proprio al fine di evidenziare l'aggiornamento della misura del contributo, con l'effetto di sostituire la trattenuta già in corso. Va da sé che la presentazione della nuova istanza di delegazione convenzionale comporta il pagamento, da parte dell'ente delegatario, dell'onere <i>una tantum</i> previsto per la ricezione e l'istruttoria dell'istanza stessa.
65	E' previsto un importo massimo per la devoluzione del contributo ad una ONLUS o ad un ente mutualistico?	Non in termini assoluti. Nel rispetto dei limiti previsti per le trattenute scaturenti da delegazioni convenzionali di pagamento (venti per cento dello stipendio netto) e ferma restando la necessità che al dipendente sia garantita la fruizione di almeno la metà dello stipendio netto – potendo coesistere ulteriori trattenute (cessione del quinto, pignoramento, ecc.) – il dipendente può liberamente determinare l'importo che intende devolvere a favore di una ONLUS o di un ente mutualistico. E' appena il caso di precisare che deve trattarsi di importi correlati a erogazioni liberali, contribuzioni libere, donativi ovvero a quote sociali, con esclusione di versamenti per altre finalità (ad esempio, acquisto rateale di prodotti, anche se derivanti dal commercio equo e solidale). Naturalmente, gli eventuali benefici fiscali, in termini di detrazioni o deduzioni, saranno riconosciuti solo nei limiti previsti dalla normativa tributaria vigente.
66	La delegazione convenzionale di pagamento concernente il contributo periodico a favore di ONLUS o enti mutualistici è revocabile?	Sì. Rispettato il periodo minimo di dodici mesi della trattenuta stipendiale, il dipendente, con semplice istanza in carta libera all'Amministrazione, può revocare la delegazione convenzionale. La revoca, che non potrà avere effetti retroattivi, sarà operativa, per ragioni tecniche, entro due mesi dalla sua ricezione.

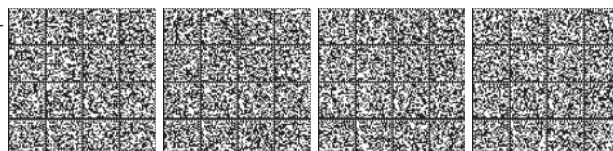


Legenda

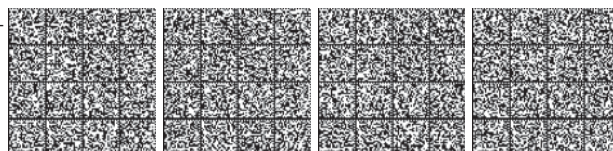
c.c.	Codice civile
c.p.	Codice penale
Creditonet	Servizio, realizzato dal DAG-DSII, per i dipendenti pubblici serviti dal sistema NoiPA al fine di ottenere, in modo rapido e semplice, l'erogazione di prestiti da parte di istituti di credito e di società finanziarie a fronte della cessione del quinto dello stipendio
DAG	Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, struttura dipartimentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
DAG-DP	Direzione del Personale, una delle direzioni generali del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi
DAG-DSII	Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, una delle direzioni generali del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi
FAQ	<i>Frequently Asked Questions</i> , cioè domande ricorrenti
FOI	Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato mensilmente dall'ISTAT
IBAN	<i>International Bank Account Number</i> , standard internazionale utilizzato per identificare univocamente un conto bancario
IRPEF	Imposta sul reddito delle persone fisiche
ISC	Indicatore sintetico dei costi
ISTAT	Istituto nazionale di statistica
ISTS	Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 163, supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007)



IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
modello A	Allegato A alla circolare n. 21/RGS del 2005 e modificato dalla circolare n. 13/RGS del 2006
modello A-1	Allegato A-1 alla circolare n. 21/RGS del 2005
modello B	Allegato B alla circolare n. 21/RGS del 2005
modello B-1	Allegato B-1 alla circolare n. 21/RGS del 2005 e modificato dalla circolare n. 13/RGS del 2006
modello C	Allegato C alla circolare n. 1/RGS del 2011
modello D	Allegato D alla circolare n. 1/RGS del 2011
modello E	Allegato E alla presente circolare
modello F	Allegato F alla presente circolare
modello G	Allegato G alla presente circolare
NoiPA	Servizio di gestione degli stipendi per la Pubblica Amministrazione
ONG	Organizzazione non governativa
ONLUS	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale



PEC	Posta elettronica certificata
RC auto	Polizze attinenti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
RGS	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
RTS	Ragioneria Territoriale/Ragionerie Territoriali dello Stato
RUI	Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
SGR	Società di gestione del risparmio
SICAV	Società di investimento a capitale variabile
SIE	Sistema Informativo Entrate
SPT	Sistema Service Personale Tesoro (sistema sostituito da NoiPA)
TAEG	Tasso annuale effettivo globale
TEG	Tasso effettivo globale medio
TUB	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
UCB	Ufficio Centrale/Uffici Centrali del Bilancio
USR	Ufficio Scolastico Regionale



Allegato L**Delegazioni convenzionali di pagamento - Sistema NoiPA**